

**Modello
di organizzazione,
gestione e controllo ai
sensi del D.lgs. 231/2001**

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 02/03/2026

Pharma Puglia
Società Agricola a
Responsabilità Limitata

SOMMARIO

PARTE GENERALE.....	7
DEFINIZIONI.....	8
1. LA NORMATIVA.....	10
1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	10
1.2. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	10
1.3. L'EFFICACIA "ESIMENTE" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	12
1.4. I REATI.....	14
1.5. LE SANZIONI.....	22
1.6. I DELITTI TENTATI.....	25
1.7. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	25
1.8. IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO..	26
2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI PHARMA PUGLIA	26
2.1. PHARMA PUGLIA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA.....	26
2.2. L'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ: ORGANI E SOGGETTI.....	27
2.3. GLI STRUMENTI REGOLATIVI E DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ.....	28
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PHARMA PUGLIA.....	29
3.1. PREMESSA.....	29
3.2. SCOPO E CARATTERI DEL MODELLO.....	29
3.3. FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	29
3.4. ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO.....	34
3.5. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO.....	35
3.6. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	35
3.7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	35
4. ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO-REATO".....	36
5. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO.....	38
6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	40
6.1. COMPOSIZIONE E REQUISITI.....	40
6.2. FUNZIONI E POTERI.....	42
6.3. MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL <i>REPORTING</i> AGLI ORGANI SOCIETARI.....	43
6.4. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO.....	44

7.	SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45
7.1.	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE.....	45
7.2.	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI E VALUTAZIONE DELLE STESSE	46
7.3.	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	48
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	49
8.1.	PRINCIPI GENERALI.....	49
8.2.	SANZIONI PER I PARTNER.....	49
8.3.	SANZIONI PER I MANAGER E I TITOLARI DI PROCURE O DELEGHE.....	50
8.4.	SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI	51
8.5.	MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, DEI CONSULENTI E DELLE ALTRE PARTI CONTRATTUALI	51
9.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	52
	PARTE SPECIALE	55
1.	INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE.....	56
2.	LINEE DI CONDOTTA E REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	57
2.1.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001)	58
2.1.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	58
2.1.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.....	62
2.1.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI.....	63
2.2.	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001)	65
2.2.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	65
2.2.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.....	65
2.2.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI.....	66
	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001).....	67
2.2.4.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	67
2.2.5.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.....	69
2.2.6.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI.....	69
2.2.7.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	70
	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.).....	70
2.3.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-Bis.1 D.LGS. 231/2001)	71

2.3.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	71
2.4.	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)	74
2.4.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	74
2.4.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.....	77
2.4.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	78
2.5.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (25-QUINQUIES)	81
2.5.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	81
2.5.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI PHARMA PUGLIA.....	82
2.5.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	82
2.6.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)	83
2.6.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	83
2.6.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI PHARMA PUGLIA.....	83
2.6.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	84
2.7.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)	85
2.7.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	85
2.7.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.....	88
2.7.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	88
2.8.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001).....	93
2.8.1.	LA FATTISPECIE DI REATO	93
2.8.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.....	93
2.8.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	93
2.9.	REATI AMBIENTALI	94
2.12.1	LE SINGOLE FATTISPECIE RILEVANTI	94
2.9.1.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.....	98
2.9.2.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	98
2.10.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001).....	99
2.10.1.	LA FATTISPECIE DI REATO RITENUTA RILEVANTE (ART. 22, CO. 12-BIS D.LGS. 286/1998)	99
2.10.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.....	100
2.10.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	100

2.11.	REATI TRIBUTARI (ART. 25- <i>QUINQUESDECIES</i> D.LGS. 231/2001)	100
2.11.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	100
2.11.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.....	103
2.11.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	104
2.12.	CONTRABBANDO (ART. 25- <i>SEXIESDECIES</i> D.LGS. 231/2001)	107
2.12.1.	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO	108
2.12.2.	GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI PHARMA PUGLIA.....	110
2.12.3.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	111
3.	RINVIO ALLE PROCEDURE DELLA SOCIETÀ.....	112

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Attività sensibili: le attività di PHARMA PUGLIA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA nell'ambito delle quali appare non meramente teorico un rischio di commissione dei Reati;

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore e applicati da PHARMA PUGLIA;

Cliente: il soggetto che acquista un servizio dalla Società;

Codice etico e di comportamento: codice di comportamento adottato a livello di Gruppo, contenente gli standard minimi di condotta etica che tutti i Partner sono tenuti a rispettare al fine di prevenire situazioni che potrebbero compromettere la reputazione e l'attività delle società del Gruppo RB ITALY.

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto di PHARMA PUGLIA sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

D.lgs. 231/2001 o il **Decreto:** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità della stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa;

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

Decreto Whistleblowing: il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e ss.mm.ii.;

Destinatari: gli amministratori, i dipendenti, i Partner, gli stagisti e chiunque operi per conto o nell'interesse di PHARMA PUGLIA;

Dipendenti: tutti i dipendenti di PHARMA PUGLIA (compresi i dirigenti);

DUVRI o **Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria unità produttiva contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;

DVR o **Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente (i) una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e i criteri per la suddetta valutazione, (ii) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei Dispositivi di Protezione Individuale conseguenti a tale valutazione, (iii) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, (iv) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei responsabili dell'organizzazione che vi debbono provvedere, (v) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché

l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione o addestramento;

Fornitore: l'operatore economico, sia esso persona fisica, giuridica o raggruppamento, potenzialmente in grado di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi;

Gruppo o "Gruppo RB ITALY": RB ITALY HOLDING S.P.A. e le società da essa controllate;

Linee Guida: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 definite da Confindustria e da ultimo aggiornate nel giugno 2021;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall'art. 6 del Decreto;

Organismo di Vigilanza o O.d.V.: l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;

Partner: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o regolato da un diverso tipo contrattuale con PHARMA PUGLIA;

PHARMA PUGLIA o Società: PHARMA PUGLIA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, con sede legale in Milano (MI), Via Giuseppe Verdi n. 4, 20121;

Pubblica Amministrazione o P.A.: la pubblica amministrazione, come definita all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalle altre disposizioni normative rilevanti in materia;

Reato/i o Reati presupposto: i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, previsti dagli artt. da 24 a 25-*duodevicies* del Decreto e dall'art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146 e ss.mm.ii.;

Responsabili di Funzione: i responsabili delle divisioni e delle funzioni in cui si articola la Società secondo l'organigramma tempo per tempo vigente.

1. LA NORMATIVA

1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile, sostanzialmente, alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per una serie di Reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che agiscono per loro conto.

L'ente non risponde, invece, se l'autore del Reato presupposto ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente si aggiunge – in via diretta ed autonoma¹ – a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il Reato.

La responsabilità dell'ente sussiste se viene accertato un *deficit* nella sua organizzazione che ha reso possibile la commissione del Reato da parte della persona fisica (c.d. colpa di organizzazione), se cioè non ha implementato un apparato di regole, procedure e presidi precauzionali volti a minimizzare i rischi insiti nelle proprie Attività sensibili; in quest'ottica, il principale strumento a disposizione dell'ente per dimostrare l'assenza di profili di colpa di organizzazione - e non incorrere, quindi, nella responsabilità amministrativa delineata dal D.lgs. 231/2001 - è costituito dall'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione di un Reato presupposto, di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenirne la realizzazione.

1.2. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, può sorgere una responsabilità dell'ente per Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

¹ In base all'art. 8 del D.lgs. n. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia".

- a) da persone fisiche che rivestono **funzioni di rappresentanza**, di **amministrazione** o di **direzione**, anche se di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cc.dd. apicali)²;
- b) da **persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra** (cc.dd. subordinati)³.

I concetti di *interesse* e *vantaggio*, contemplati nell'art. 5 del Decreto quali criteri - tra loro alternativi - di imputazione oggettiva dell'illecito all'ente, hanno significati diversi.

L'*interesse* esprime la direzione finalistica della condotta della persona fisica ad arrecare un beneficio all'ente, da verificare secondo una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento). Tale direzione deve trovare riscontro nell'idoneità della condotta a produrre il beneficio per l'ente; non è, invece, richiesto che lo stesso venga effettivamente conseguito.

Il *vantaggio* è il risultato materiale del reato, verificabile *ex post*: assume quindi connotati oggettivi e rileva anche se conseguito dall'ente nonostante la persona fisica non agisse nel suo interesse.

I due requisiti dell'interesse e del vantaggio possono coesistere; è, tuttavia, sufficiente che ne ricorra solo uno per innescare la responsabilità dell'Ente.

L'inclusione dei reati colposi (art. 25-*septies* del decreto 231 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e art. 25-*undecies* in materia ambientale) all'interno del catalogo dei Reati presupposto ha fatto dubitare della loro conciliabilità con i criteri dell'interesse o vantaggio dell'ente: i reati colposi, infatti, sono per definizione non voluti e, dunque, difficilmente immaginabili come realizzati per un qualche interesse o vantaggio.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 24 aprile 2014, n. 38343 (c.d. Thyssen), seguite dalla giurisprudenza successiva, hanno chiarito che nei reati colposi l'interesse va riferito alla condotta colposa e non all'evento che ne è derivato: così, sarà da ritenere commesso nell'interesse dell'ente un reato che ha tratto origine da una decisione di risparmiare sui costi necessari per prevenirlo (ad es., le lesioni di un lavoratore connesse ad un infortunio occorso a causa di un difetto della pavimentazione, mai risolto per non sopportare i relativi costi di intervento).

² A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il presidente, gli amministratori, i direttori generali, il direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

³ Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

1.3. L'EFFICACIA "ESIMENTE" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 disciplinano i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente.

Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del Reato all'interno dell'organizzazione.

Se si tratta dei soggetti cc.dd. apicali, la responsabilità dell'ente è presunta; l'ente può tuttavia andare esente da responsabilità se dimostra che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
3. le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

Se il Reato è stato commesso dai cc.dd. subordinati, il meccanismo muta: l'accusa deve provare la responsabilità dell'ente, dimostrando che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che gravano sui soggetti cc.dd. apicali.

In sintesi: se autore del Reato è un apicale, grava sull'ente l'onere di dimostrare l'assenza di una propria colpa di organizzazione, secondo i criteri indicati dall'art. 6 del Decreto; di contro, se autore del Reato è un subordinato, grava sull'accusa l'onere di dimostrare una colpa di organizzazione dell'ente.

In entrambi i casi, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, costituiscono il principale strumento a disposizione dell'ente per rappresentare l'assenza di *deficit* organizzativi al proprio interno e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

Il Decreto non indica, tuttavia, analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e taluni vincoli essenziali di contenuto.

In generale, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure

idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, deve:

- individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione a tali attività;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o, ancora, qualora emergano lacune da correggere.

Accanto a tali previsioni, Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali», abrogando le precedenti disposizioni introdotte dalla legge n. 179/2017 in materia di c.d. *whistleblowing*, ha previsto all'art. 6, comma 2-bis del Decreto che il Modello deve prevedere canali di segnalazione interna che consentano tanto ai soggetti apicali, quanto ai soggetti subordinati, di presentare segnalazioni relative a violazioni o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'ente, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231.

I canali di segnalazione previsti dal Modello devono garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; inoltre, il Modello deve prevedere il divieto di porre in essere atti ritorsivi nei confronti del dipendente che effettua segnalazioni e un idoneo sistema disciplinare.

In conformità alla disciplina sopra esaminata, il presente Modello – e la Procedura Whistleblowing della Società che ad esso fa rinvio – prevede che (i) nei confronti degli amministratori o dei Partner di PHARMA PUGLIA che effettuano una segnalazione ai sensi del presente Modello o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o comunque sleale, diretta o indiretta, avente effetti sulle

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; (ii) gli atti ritorsivi da chiunque posti in essere nei confronti degli amministratori o partner che abbiano effettuato una segnalazione, ovvero le segnalazioni da chiunque fatte con dolo o colpa grave sono passibili di sanzioni disciplinari.

1.4. I REATI

Una responsabilità amministrativa dell'ente può trarre origine esclusivamente dalla commissione di uno dei reati tassativamente indicati per legge (i c.d. Reati presupposto): per la gran parte, essi sono contenuti nel D.lgs. 231/2001, agli artt. da 24 a 25-*duodevicies*; ulteriori indicazioni si rinvengono all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e in talune leggi speciali.

Al momento dell'approvazione del presente Modello, i Reati presupposto della responsabilità dell'ente possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: (A) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico; (B) delitti informatici e di trattamento illecito di dati; (C) delitti di criminalità organizzata; (D) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (E) delitti contro l'industria e il commercio; (F) reati in materia societaria; (G) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; (H) delitto di pratiche di mutilazione genitale femminile e reati contro la personalità individuale; (I) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato; (J) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; (K) delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; (L) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; (M) delitti in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea; (N) delitti in materia di violazione del diritto di autore; (O) delitti contro l'amministrazione della giustizia; (P) reati ambientali; (Q) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); (R) reati di razzismo e xenofobia; (S) reati di frode in competizioni sportive (T) reati tributari; (U) reati di contrabbando; (V) delitti contro il patrimonio culturale; (W) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (X) reati contro gli animali; (Y) reati transnazionali; (Z) inosservanza delle sanzioni interdittive.

Nello specifico, i Reati riconducibili a ciascuna categoria sono i seguenti:

A. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25)

- malversazione di erogazioni pubbliche;
- indebita percezione di erogazioni pubbliche;

- turbata libertà degli incanti;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- frode nelle pubbliche forniture;
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- peculato offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- indebita destinazione di denaro o cose mobili offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- concussione;
- corruzione per l'esercizio della funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- istigazione alla corruzione;
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
- traffico di influenze illecite.

B. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico, come modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90;

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici, come modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, come modificato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90;
- frode informatica del certificatore di firma elettronica;
- delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica introdotti dal d.l. 21 settembre 2019, n. 105.

C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- associazione per delinquere;
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina;
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- sequestro di persona a scopo di estorsione;
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine.

D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete false ricevute in buona fede;
- falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

E. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1)

- turbata libertà dell'industria e del commercio;
- illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- frodi contro le industrie nazionali;
- frode nell'esercizio del commercio;
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci, come modificato dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

F. Reati societari (art. 25-ter)

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali delle società quotate;
- falso in prospetto e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione⁴;
- impedito controllo⁵;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- corruzione tra privati;
- istigazione alla corruzione tra privati;
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nell'ambito di fusioni transfrontaliere.

⁴ L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto all'art. 173-bis del D.lgs. 58/1998 (TUF), abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c. L'art. 37, comma del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha invece inserito la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione all'art. 27 dello stesso decreto, abrogando contestualmente l'art. 2624 c.c.

La conseguenza delle suddette abrogazioni è la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione dal novero dei c.d. reati presupposto e con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente (Cass. SS.UU. pen., 23 giugno 2011, n. 34476).

⁵ L'articolo 37, comma 35 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, comma 1 c.c., escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D.lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. *i componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio*".

G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*)

H. Reati contro la personalità individuale (artt. 25-*quater*.1 e 25-*quinquies*)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione o accesso a materiale pornografico;
- pornografia virtuale;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- adescamento di minorenni;

I. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25-*sexies*)

J. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*)

K. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*)

L. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- frode informatica produttiva di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuali;
- delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- trasferimento fraudolento di valori.

M. Delitti in materia di violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2)

- violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;
- violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea;
- violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività;
- violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea.

N. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies)

Delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

O. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25-decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

P. Reati ambientali (art. 25-undecies)

- inquinamento ambientale;
- disastro ambientale;
- delitti colposi contro l'ambiente;
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- circostanze aggravanti (delitti associativi in materia ambientale);
- uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- illeciti scarichi di acque reflue;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- violazioni in materia di bonifica dei siti;
- violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali;
- spedizione illegale di rifiuti;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- violazioni in relazione al Sistema «SISTR1»;
- violazioni in tema di prevenzione e limitazioni delle emissioni atmosferiche;
- violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette;
- violazioni in tema di impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente;
- inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti;
- abbandono di rifiuti in casi particolari;
- abbandono di rifiuti pericolosi;

- combustione illecita di rifiuti;
- aggravante dell'attività di impresa;
- delitti colposi in materia di rifiuti;
- impedimento al controllo;
- omessa bonifica.

Q. Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero (art. 25-duodecies)

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

R. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione razziale fondati sulla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

S. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

- frode in competizioni sportive;
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;
- esercizio di giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati.

T. Reati tributari (art. 25-quinquesdecies)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- indebita compensazione.

U. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

Delitti e contravvenzioni in materia doganale previsti dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

V. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

- furto di beni culturali;
- appropriazione indebita di beni culturali;
- ricettazione di beni culturali;
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- importazione illecita di beni culturali;
- uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- contraffazione di opere d'arte.

W. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

X. Reati contro gli animali (art. 25-undevicies)

- uccisione di animali;
- maltrattamento di animali;
- spettacoli o manifestazioni vietati;
- divieto di combattimenti tra animali;
- uccisione o danneggiamento di animali altrui.

Y. Reati transnazionali

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno Stato;
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Z. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23)

1.5. LE SANZIONI

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato sono previste le seguenti tipologie di sanzioni:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

(i) Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica abbia riparato le conseguenze derivanti dal Reato.

L'ammontare concreto della sanzione viene determinato dal giudice sulla base di un doppio criterio.

Infatti, diversamente dalle "classiche" pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, che possono oscillare tra un minimo e un massimo predeterminato dalla legge, nel Decreto 231 le sanzioni pecuniarie seguono un sistema di calcolo c.d. per quote: per ciascuno dei Reati individuati dagli illeciti amministrativi previsti dagli artt. da 24 a 25-*duodevicies*, infatti, la legge prevede un numero minimo e massimo di quote; ad ogni "quota" è poi associato un valore economico che oscilla, a sua volta, tra un importo minimo e massimo. Il numero delle quote selezionate rappresenta il grado di gravità della violazione, mentre il valore da attribuire a ciascuna di esse dipende dalle condizioni patrimoniali dell'ente.

In sostanza, il giudice:

- i. in prima battuta determina il numero di quote nell'intervallo compreso tra il minimo e il massimo previsto specificamente per ciascun illecito, fermo restando che, in generale, il numero di quote non può essere inferiore a 100 e superiore a 1.000. Come detto, poi, nella determinazione del numero delle quote il giudice tiene conto:
 - a) della gravità del fatto;
 - b) del grado della responsabilità dell'ente;
 - c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

- ii. in seconda battuta, attribuisce a ogni singola quota un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00. Nel fissare l'importo della singola quota, il giudice valuta appunto le condizioni economico-patrimoniali dell'ente.

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno, dunque, oscillare tra un minimo di € 25.800, cioè il prodotto del numero minimo di quote per l'importo minimo alle stesse attribuibile, ed un massimo di € 1.549.000, pari al prodotto del numero massimo di quote per l'importo massimo alle stesse associabile.

Da ultimo, con riferimento all'illecito disciplinato dall'art. 25-*octies*.2, correlato a reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, è previsto un diverso sistema di determinazione della sanzione pecuniaria, basato su percentuali parametrata al fatturato globale dell'ente. In particolare:

- a. per le violazioni in materia di misure restrittive dell'Unione europea (artt. 275-bis, 275-quater c.p. e art. 12, comma 1-bis, D. Lgs. 286/1998), la sanzione pecuniaria è compresa **tra l'1% e il 5% del fatturato globale dell'esercizio precedente;**
- b. per le violazioni legate ai reati di assistenza a soggetti destinatari di misure restrittive (art. 275-ter c.p.), la sanzione **varia dallo 0,5% all'1% del fatturato globale dell'esercizio precedente.**

Nell'ipotesi non sia possibile determinare l'ammontare del fatturato globale, il Decreto prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- (i) da **3.000.000 euro a € 40.000.000 euro** per i reati di cui alla lettera a);
- (ii) da **1.000.000 euro a 8.000.000 euro** per i reati di cui alla lettera b).

(iii) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano ai soli illeciti che espressamente le contemplano purché (i) l'ente abbia tratto rilevante profitto dal Reato o (ii) vi sia stata reiterazione di illeciti. Tali sanzioni mirano a prevenire la reiterazione dell'illecito e, quando applicate, si aggiungono alle sanzioni pecuniarie.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle misure interdittive è generalmente temporanea (da un

minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni)⁶, ad esclusione di alcuni casi tassativi nei quali le misure possono assumere carattere definitivo.

L'ente non incorre in sanzioni interdittive, anche qualora astrattamente applicabili, se:

- a) l'autore del Reato ha agito nel prevalente interesse proprio e l'ente ha tratto un vantaggio minimo dal Reato;
- b) il danno cagionato è di minima entità

Più in generale, l'ente può andare esente dall'applicazione di tali sanzioni se prima dell'apertura del dibattimento pone in essere le condotte riparatorie indicate dall'art. 17 del Decreto. Ai sensi del D.l. 2/2023, le sanzioni interdittive non possono mai essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (e il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi).

(iv) La confisca

Si tratta di una sanzione prevista come obbligatoria in caso di condanna dell'ente; consiste nell'ablazione del prezzo o del profitto del Reato (cioè, rispettivamente, l'utilità promessa all'autore del reato perché lo realizzi e i guadagni, anche di natura non patrimoniale, conseguenti al compimento del Reato), ad esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato.

Qualora non sia possibile procedere con la confisca diretta del prezzo o del profitto del Reato, ad esempio perché non è rinvenibile il beneficio economico che l'ente ha tratto immediatamente da questo, la misura può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato (c.d. confisca per equivalente o di valore).

⁶ A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazza-corrotti), fanno eccezione la concussione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche nell'ipotesi aggravata ex art. 319-bis c.p.), la corruzione in atti giudiziari, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e l'istigazione alla corruzione dal lato attivo, per le quali è prevista la durata «non inferiore a quattro anni e non superiore a sette» e «non inferiore a due anni e non superiore a quattro», a seconda che il Reato sia commesso da un soggetto apicale ovvero sottoposto all'altrui direzione. Tuttavia, la durata delle sanzioni interdittive ritorna ad essere quella ordinaria stabilita dall'art. 13, co. 2 del Decreto (cioè non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) «se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Il Decreto prevede talune forme di confisca applicabili anche in assenza di sentenza di condanna.

La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6, comma 5: si prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal Reato commesso da soggetti in posizione apicale, anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile dell'illecito. In tal caso, la confisca svolge una funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dalla commissione del Reato presupposto.

L'art. 15, comma 4 Decreto, prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa nel caso questa sia affidata a un commissario giudiziale.

Infine, l'art. 23, comma 3 Decreto prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività per l'ipotesi in cui l'ente, cui sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, abbia violato gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni.

(v) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta nel caso in cui nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata a spese della persona giuridica condannata, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza di condanna, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.6. I DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà. È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.7. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 D.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione ai Reati contemplati dal Decreto commessi all'estero: si pensi all'ipotesi in cui un dipendente di una società italiana sia deceduto all'estero a seguito di un infortunio sul lavoro, determinato dalla violazione delle norme in materia di sicurezza.

Tuttavia, affinché possa sorgere una responsabilità dell'ente per Reati commessi all'estero, è necessario che:

- a) il Reato sia commesso all'estero da un soggetto apicale o subordinato dell'ente;
- b) l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) ricorrano le condizioni per la procedibilità dei reati all'estero (ad es., determinati limiti di pena detentiva stabiliti in astratto per il reato; cittadinanza italiana dell'autore del reato o della persona offesa; ecc.) previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.⁷;
- d) non stia già procedendo nei confronti dell'ente lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) se il Reato presupposto è punibile a richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 sottolinea - come *ratio* di tale opzione normativa - la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in esame.

1.8. IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tal proposito, l'art. 36 D.lgs. 231/2001 prevede che *«la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende»*.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato (o indagato, nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale) del Reato da cui dipende l'illecito amministrativo: se ricorre tale situazione, l'ente potrà comunque partecipare al procedimento nominando un rappresentante *ad hoc*.

In ogni caso, quando il legale rappresentante o il rappresentante *ad hoc* non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4 D.lgs. 231/2001).

2. IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI PHARMA PUGLIA

2.1. PHARMA PUGLIA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

⁷ Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*quinqüiesdecies* del D.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

PHARMA PUGLIA è una società di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Giuseppe Verdi n. 4, 20121.

La Società è parte del gruppo REUBEN BROTHERS, *leader* nei settori del *private equity*, degli investimenti e dello sviluppo immobiliare, e del *venture capital*. PHARMA PUGLIA è controllata al 100% da RB ITALY HOLDING S.P.A., società del gruppo REUBEN BROTHERS (RB), attraverso la quale vengono gestiti tutti gli *asset* italiani del gruppo.

PHARMA PUGLIA, costituita nel 2019, opera nel settore agricolo e ha quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e di quelle connesse previste dall'art. 2135 c.c., tra cui la coltivazione di fondi agricoli destinati a varie forme di coltivazione, compresa quella della canapa industriale, e le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

In particolare, la Società è attiva nel settore florovivaistico, specializzandosi nella produzione, coltivazione e commercializzazione di piante ornamentali in vaso, sia da interni che da esterni, coltivate in serra presso due unità operative:

- i. una con una superficie coltivabile di circa 85 ettari in agro di Candela (FG) Via Contrada Correa SNC, e
- ii. l'altra con circa 15 ettari in agro di Molfetta (BA), Via Contrada Correa SNC.

2.2. L'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETÀ: ORGANI E SOGGETTI

Il modello di *governance* della Società si articola nei termini che seguono:

(i) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, composto da due membri effettivi, è l'organo responsabile in via originaria della gestione aziendale, nonché della definizione degli obiettivi e piani di sviluppo annuale e pluriennale della Società in coerenza con le linee strategiche dettate da PHARMA PUGLIA.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

(ii) Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli amministratori ai quali essa venga conferita e nei limiti della delega.

2.3. GLI STRUMENTI REGOLATIVI E DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

PHARMA PUGLIA, facendo parte del gruppo RB ITALY, è tenuta ad osservare le procedure e le *policy* che regolamentano a livello di Gruppo l'esercizio delle attività secondo i canoni di legalità, correttezza, professionalità, assenza di conflitti di interesse e diligenza.

La Società, a questo proposito si è dotata di numerosi standard di condotta che identificano regole operative per la gestione di numerose Attività sensibili.

I principali strumenti regolativi già in vigore e con i quali si coordina il presente Modello sono, quindi:

- **il Codice etico e di comportamento.** Tale documento esprime i principi etici e di comportamento che PHARMA PUGLIA riconosce come coesistenti alla propria attività e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
- **Sistema di deleghe e procure.** I poteri per rappresentare o impegnare la Società sono formalizzati. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione della revisione o della modifica della struttura organizzativa.
- **Sistema di Procedure, Manuali e Standard.** La Società adotta prassi operative coerenti con i principi di compliance e con la normativa vigente, che guidano lo svolgimento delle attività rilevanti e presidiano le aree di rischio indicate dal D.Lgs. 231/2001. Il presente Modello richiama inoltre le *policy* e le linee guida applicabili, favorendo coerenza e uniformità nell'organizzazione.

Per adeguare il complessivo assetto regolativo della Società alle specificità della normativa italiana, con particolare riferimento alla segnalazione di condotte illecite, congiuntamente all'adozione del presente Modello viene adottata altresì la seguente *policy*:

- *Procedura Whistleblowing.*
- **Sistema di regole a tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.** La Società dispone di un'articolata regolamentazione per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (ad es., DVR, DUVRI, ecc.), alla cui implementazione partecipa l'R.L.S., oltre all'R.S.P.P. esterno.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PHARMA PUGLIA

3.1. PREMESSA

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, oltre a permettere alla Società di dimostrare l'assenza di una colpa d'organizzazione e non incorrere quindi in sanzioni, è *in primis* espressione di un atto di responsabilità sociale dell'ente, che attraverso di esso intende cogliere un'opportunità di promozione della legalità quale valore irrinunciabile del proprio operare.

Il presente Modello intende:

- valorizzare la cultura di *compliance* già presente presso la Società, in virtù anche della propria appartenenza al Gruppo;
- definire in modo chiaro le regole operative aziendali, con particolare riguardo a quelle relative alle Attività sensibili;
- rendere più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

3.2. SCOPO E CARATTERI DEL MODELLO

Lo scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i Reati presupposto, mediante l'individuazione delle attività maggiormente esposte a rischio di Reato e la conseguente adozione degli opportuni presidi cautelari. Attraverso l'adozione del Modello, PHARMA PUGLIA si propone di perseguire le seguenti finalità:

- ribadire i valori di integrità e legalità che devono guidare l'attività di tutti i soggetti che operano per suo conto;
- ribadire che qualsiasi comportamento illecito è fortemente stigmatizzato dalla Società, anche qualora possa arrecarle benefici;
- chiarire ai Destinatari i comportamenti che potrebbero esporli a sanzioni penali e disciplinari e dai quali potrebbe sorgere anche una responsabilità amministrativa in capo alla Società;
- fornire ai Destinatari un sistema di regole funzionali a minimizzare il rischio di incorrere in tali responsabilità;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree e i processi a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati presupposto.

3.3. FASI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il processo di definizione del Modello si è articolato in più fasi, sulla base di un *Action Plan* condiviso con le competenti funzioni aziendali:

1) *Analisi preliminare del contesto aziendale*

Tale fase è consistita nel preventivo esame della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (i.e. organigrammi, strumenti regolativi interni, ecc.) con l'obiettivo di inquadrare correttamente il modello di *business* della Società, le relative responsabilità funzionali, nonché i processi, le Attività sensibili e i relativi responsabili.

2) *Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio Reato"*

Così individuate le aree di Attività sensibili e i processi "strumentali" nell'ambito dei quali non appare meramente teorico un rischio di commissione dei Reati presupposto, si è proceduto ad una più attenta valutazione delle peculiarità degli stessi.

Sono state, quindi, effettuate interviste ai *risk owner*, individuati per processo/Attività sensibile, con lo scopo di analizzare i meccanismi di gestione e gli strumenti di controllo posti a presidio degli stessi, nonché per verificare l'eventuale pregresso coinvolgimento della Società o di suoi esponenti in indagini o procedimenti penali relativi a taluno dei Reati presupposto del Decreto 231: le informazioni così raccolte sono state formalizzate in appositi verbali, contenenti la descrizione delle eventuali criticità individuate sui controlli dei singoli processi esaminati.

La valutazione del sistema di controllo è stata condotta, prendendo come riferimento i seguenti parametri:

- esistenza di documentazione organizzativa formalizzata;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

L'attività di *Risk Assessment* ha consentito di rilevare che né la Società né suoi esponenti aziendali sono mai stati coinvolti in indagini o procedimenti penali per taluno dei Reati presupposto previsti dal Decreto 231.

Considerando, poi, le peculiari caratteristiche del *business* esercitato da PHARMA PUGLIA è stato possibile identificare alcune aree caratterizzate da un potenziale rischio-reato non meramente teorico per la Società.

In particolare, sono risultate meritevoli di attenzione le seguenti fattispecie di Reato, in quanto vicine alla realtà del *business* nel quale opera la Società:

- taluni reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- taluni delitti informatici richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto;
- il reato di associazione per delinquere, richiamato dall'art. 24-*ter* del Decreto;
- i delitti contro l'industria e commercio, richiamati dall'art. 25-*bis.1* del Decreto;
- taluni reati societari, compreso il reato di "corruzione tra privati" e "falso in bilancio", richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto;
- il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiamato dall'art. 25-*quinqies* del Decreto;
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto;
- i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto;
- taluni reati ambientali, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto;
- il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dall'art. 25-*duodecies* del Decreto;
- taluni reati tributari, richiamati dall'art. 25-*quinqiesdecies* del Decreto;
- taluni delitti di contrabbando, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto.

Dopo un'attenta valutazione preliminare supportata dal ciclo di interviste effettuate e dalla verifica documentale condotta, e tenendo in considerazione tanto la realtà operativa della Società quanto la fisionomia dei singoli reati in questione (con particolare riferimento all'elemento psicologico), è apparso, invece, remoto il rischio di verifica dei reati richiamati dagli articoli: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* d.lgs. 231/2001); abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.lgs. 231/2001); delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies.1*); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.lgs. 231/2001); frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.lgs. 231/2001); razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/2001); reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* D.lgs. 231/2001); delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies* D.lgs. 231/2001); reati transnazionali (L. 146/2006).

Rispetto a essi si ritiene che lo scrupoloso rispetto degli strumenti regolativi già in vigore presso la Società e, *in primis*, del Codice etico adottato dalla Società, costituisca un presidio adeguato a fini di prevenzione.

Per le aree di Attività sensibili ed i relativi processi strumentali identificati, sono state individuate le possibili modalità di realizzazione dei Reati presupposto, le funzioni ed i soggetti (Partner e non) normalmente coinvolti.

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sull'assegnazione di uno *scoring* correlato al grado di possibilità che l'evento si realizzi e alla gravità delle possibili conseguenze. Il giudizio sintetico ottenuto è stato qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto; ARANCIONE – rischio medio; GIALLO – rischio basso VERDE – rischio molto basso.

FATTISPECIE D.LGS. 231/2001	REATI IN CONSIDERAZIONE	RUBRICA DEI REATI
24	Artt. 316- <i>bis</i> , 316- <i>ter</i> , 640, co. 2 n.1 e 640- <i>bis</i> c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
24- <i>bis</i>	artt. 615- <i>ter</i> , 629, 635- <i>bis</i> , 635- <i>quater</i> , 640- <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico; estorsione; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; frode informatica.
24- <i>ter</i>	art. 416 c.p.	Associazione per delinquere.
25	Artt. 318, 319, 319- <i>bis</i> , 319- <i>ter</i> , 319- <i>quater</i> , 320, 321, 322 e 346- <i>bis</i> c.p.	Corruzione (e Istigazione alla corruzione) per l'esercizio della funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche aggravata); corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; traffico di influenze illecite.
25- <i>bis</i> .1	Artt. 513, 513- <i>bis</i> 515, 516, 517- <i>quater</i> c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio; illecita concorrenza con minaccia o violenza; frode nell'esercizio del commercio; vendita di sostanze alimentari non genuine come

		genuine; contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
<i>25-ter</i>	Artt. 2621, 2621- <i>bis</i> , 2625 co.2, 2626, 2627, 2628, 2629, 2635, 2635- <i>bis</i> e 2637 c.c.	False comunicazioni sociali; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; corruzione e Istigazione alla corruzione tra privati; aggio. aggio.
<i>25-quinquies</i>	Art. 603- <i>bis</i> c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
<i>25-septies</i>	Artt. 589 e 590, co. 3 c.p.	Omicidio colposo; Lesioni colpose gravi e gravissime
<i>25-octies</i>	Artt. 648, 648- <i>bis</i> , 648- <i>ter</i> , 648- <i>ter</i> .1 c.p.	Ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Autoriciclaggio.
<i>25-octies.2</i>	Artt. 275- <i>bis</i> , 275- <i>ter</i> c.p.	Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea; violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.
<i>25-decies</i>	Art. 377- <i>bis</i> c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
<i>25-undecies</i>	Artt. 452- <i>bis</i> , 452- <i>quinquies</i> , 452- <i>septies</i> , 452- <i>terdecies</i> ; 452- <i>quaterdecies</i> c.p.; artt. 137, 255- <i>bis</i> , 255- <i>ter</i> , 256, 256- <i>bis</i> , 257, 258, 259, 259- <i>ter</i> D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Inquinamento ambientale, anche colposo; disastro ambientale, anche colposo; impedimento al controllo; omessa bonifica; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; Scarichi di acque reflue. Sanzioni penali; abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari; abbandono di rifiuti pericolosi; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; combustione illecita di rifiuti; bonifica dei siti; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; spedizione

		illegale di rifiuti; delitti colposi in materia di rifiuti.
<i>25-duodecies</i>	Art. 22, co. 12- <i>bis</i> , lett. a) D.lgs. 286/1998.	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
<i>25-quinquiesdecies</i>	Artt. 2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. 74/2000.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Occultamento o distruzione di documenti contabili; Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
<i>25-sexiesdecies</i>	Artt. 78, 79, D.Lgs. n. 141/2024; art. 40 D.Lgs. n. 504/1995	Contrabbando per omessa dichiarazione, contrabbando per dichiarazione infedele, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

3) Disegno del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, PHARMA PUGLIA ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello organizzativo che intende attuare, tenendo presente i principi contenuti nel Codice etico e di comportamento adottato dalla Società.

A questo scopo, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il sistema di controllo esistente ("*as is*") e un Modello astratto di riferimento, valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 ("*to be*"). Per tale via, è stato possibile individuare talune aree di miglioramento del sistema di controllo interno già in essere e, sulla scorta di esso, predisporre i presidi di prevenzione dei rischi individuati rispetto alle Attività Sensibili.

3.4. ADOZIONE E DESTINATARI DEL MODELLO

PHARMA PUGLIA è sensibile all'esigenza di assicurare il massimo grado di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nello svolgimento delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri Clienti e del lavoro dei propri Partner, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione

di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori e Partner.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa, la Società - proprio nella prospettiva di effettuare ogni sforzo teso al perseguimento dei valori nei quali crede - ha ritenuto opportuno dotarsi di un proprio Modello e istituire un Organismo di Vigilanza. Tale iniziativa è assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto stesso.

Una volta adottato, il Modello diviene, quindi, regolamento della Società, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (ad es., tecnici, Fornitori). In particolare, gli organi di vertice della Società e gli *Area Manager* hanno il compito di curare, ciascuno nell'ambito delle rispettive aree di competenza, che l'attività aziendale sia condotta in conformità alle prescrizioni del presente Modello.

3.5. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da:

- una "Parte Generale", che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza.
- una "Parte Speciale", focalizzata sulle aree di attività ed i processi strumentali ritenuti "sensibili", con un'indicazione dei principi generali di comportamento da seguire per la prevenzione dei Reati presupposto.

3.6. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

PHARMA PUGLIA impronta lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita del *business* al rispetto non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi.

A tale fine, la Società impronta la propria attività al rispetto dei principi e delle regole contenute nel Codice etico e di comportamento, che fissa una serie di principi di "deontologia degli affari" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte dei titolari di funzioni amministrative, dei Partner e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice etico costituisce una sorta di premessa concettuale del Modello.

3.7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

PHARMA PUGLIA provvederà ad aggiornare il presente Modello qualora si verificchino:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o comunque la non perfetta tenuta ai fini della prevenzione degli illeciti previsti dal Decreto;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche del quadro normativo di riferimento;
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti;

L'Organismo di Vigilanza (come definito *infra*) è chiamato direttamente alla cura del costante aggiornamento del Modello: a tal fine, formula osservazioni e proposte di intervento al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha, comunque, il dovere di segnalare nelle proprie relazioni i fatti, le circostanze o le carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza, che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

4. ATTIVITÀ E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE “RISCHIO-REATO”

In considerazione delle peculiarità dell'operatività di PHARMA PUGLIA sono state individuate le seguenti Attività sensibili:

- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, autorità sanitarie e agricole) per autorizzazioni, controlli sanitari, sicurezza, concessioni edilizie e attività agricole;
- gestione di ispezioni, controlli amministrativi, igienico-sanitari e di sicurezza presso le unità operative di Candela e Molfetta, comprese le serre e le aree di stoccaggio e lavorazione dei prodotti agricoli;
- raccolta, elaborazione e presentazione di documentazione tecnica, amministrativa e legale necessaria per licenze agricole, certificazioni ambientali, fitosanitarie e di qualità dei prodotti;
- gestione degli adempimenti in materia antiriciclaggio;
- gestione delle consulenze professionali e dei servizi esterni, inclusi contratti con tecnici agronomi, manutentori impianti, fornitori di mezzi tecnici agricoli, servizi di logistica e trasporto prodotti;
- adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Sicurezza (nomina RSPP, Medico Competente, analisi dei rischi, redazione DVR, sorveglianza sanitaria);
- gestione dei servizi *intercompany*;
- gestione delle attività legate alla selezione, assunzione, valutazione e gestione del personale, compresi lavoratori stagionali e categorie

- protette;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi necessari per la produzione agricola, la coltivazione delle serre, la manutenzione impianti e il *packaging* dei prodotti;
 - gestione della contabilità interna, registrazione operazioni, predisposizione e invio dichiarazioni fiscali, bilancio annuale;
 - attività di fatturazione, calcolo delle imposte e presentazione delle dichiarazioni fiscali;
 - gestione flussi di cassa, pagamenti, rimborsi e tesoreria;
 - gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali e rapporti con l'autorità giudiziaria;
 - gestione dei rapporti con clienti e fornitori, inclusi contratti di vendita di prodotti agricoli e piante ornamentali;
 - gestione del *marketing* e della comunicazione aziendale, con particolare riferimento a promozione dei prodotti agricoli e gestione del sito *web* e dei *social media*;
 - gestione delle attività informatiche: rete, sistemi *hardware* e *software*, *account* e profili aziendali, nonché l'utilizzo e la gestione di strumenti aziendali come e-mail, computer portatili e telefoni aziendali, e sistemi di gestione delle serre e dei dati produttivi;
 - gestione delle attività di logistica e distribuzione dei prodotti agricoli, compresa la conservazione e il trasporto delle piante e dei prodotti trasformati;
 - gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - gestione dei processi di produzione agricola e florovivaistica, inclusi semina, coltivazione, raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti;
 - gestione della sicurezza alimentare e fitosanitaria dei prodotti, con riferimento a pesticidi, fertilizzanti, residui chimici e controllo qualità;
 - gestione dei sistemi di tracciabilità e certificazione dei prodotti agricoli, incluse registrazioni di coltivazione, fertilizzazione e pratiche agronomiche.

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare l'aggiornamento delle Attività sensibili, segnalando l'opportunità di includerne di ulteriori.

5. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello individua, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, i seguenti canoni generali:

Principio di formalizzazione e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo deve rispettare i principi di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, in base al quale le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni: a) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto, qualora previsto dalla legge; f) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

A tal fine, la Società garantisce l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili, dimissioni, licenziamento, ecc.) e i limiti dei poteri (anche di spesa) ad esse associati.

Tracciabilità

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, tramite appositi supporti documentali.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di Reato – in particolare, i reati tributari, il riciclaggio e l'autoriciclaggio - particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), riferiti sia alle operazioni ordinarie (ad es., incassi e pagamenti) che straordinarie o afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.).

PHARMA PUGLIA affida il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché la verifica dell'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi anche ai Responsabili di Funzione, in particolare, dovranno segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali carenze o proposte di miglioramento.

Tutte le operazioni che comportano l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. COMPOSIZIONE E REQUISITI

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni, con continuità d'azione, al di fuori dei processi operativi della Società, ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al vertice della Società e agisce con piena autonomia e indipendenza.

PHARMA PUGLIA stante la propria struttura operativa, ha ritenuto di configurare un Organismo di Vigilanza collegiale.

I membri dell'O.d.V. sono individuati tra soggetti adeguatamente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti nell'economia del D.lgs. 231/2001, in grado di garantire all'Organismo un'adeguata competenza in materia aziendalistica e legale.

Ciascun membro dell'O.d.V. deve essere un soggetto indipendente da PHARMA PUGLIA e pertanto:

- non legato alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza o implicino, in riferimento alle aree di competenza dell'O.d.V., potenziali conflitti di interesse;
- privo di rapporti di parentela con gli amministratori o i Partner della Società idonei a ridurre l'autonomia di giudizio.

L'O.d.V.:

- riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività di verifica e controllo ordinariamente condotte;
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, e per garantire lo svolgimento con continuità delle attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- si dota di un proprio "*Regolamento di funzionamento*";
- è dotato di un *budget* di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, assegnato al momento della nomina. L'O.d.V. delibera in autonomia e indipendenza le spese che rientrano nei limiti del *budget*. Se dovessero risultare necessarie spese eccedenti il *budget* approvato, l'O.d.V. potrà procedere solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, l'O.d.V. ha tuttavia la facoltà di procedere a impegnare la Società anche in assenza di tale autorizzazione, con obbligo di puntuale rendicontazione delle spese sostenute e di motivazione circa le ragioni di urgenza.

L'Organismo di Vigilanza è nominato in carica per un periodo di tre anni. In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, per qualsiasi motivo avvenuta, l'O.d.V. decade pur rimanendo in carica fino al momento della nomina del nuovo componente, ovvero alla conferma del precedente, da parte del nuovo organo di amministrazione

L'Organismo si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque secondo quanto deciso nel proprio "*Regolamento di funzionamento*".

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio delle dinamiche aziendali, l'Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, dei responsabili delle diverse funzioni aziendali.

Non può ricoprire il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza chi:

- abbia svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- sia stato condannato, con sentenza anche non irrevocabile, a pena detentiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- sia stato condannato con sentenza anche non irrevocabile (o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e 447 c.p.p.) per delitti non colposi richiamati nell'ambito del D.lgs. 231/2001;
- sia stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

La revoca dell'O.d.V. può avvenire unicamente per giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, costituisce giusta causa:

- un grave inadempimento dei doveri, così come definiti nel paragrafo 6.2 del presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei Reati presupposto, dalla quale risulti "*l'omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'O.d.V.;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi suscettibile di attivare un contenzioso in giudizio con la Società.

In caso di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà provvedere alla sospensione o alla revoca dell'O.d.V. se ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia e indipendenza oppure in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità sopra individuate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione dichiara decaduto l'O.d.V.

Se il componente dell'O.d.V. risultasse impossibilitato, per malattia o per altra causa, a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi potrà essere, a seconda della natura dell'impedimento, sospeso o revocato e, comunque, sostituito.

Nel caso di dimissioni, sospensione, revoca o decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del sostituto in modo tempestivo.

6.2. FUNZIONI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza di PHARMA PUGLIA è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Partner, degli amministratori e dei Fornitori, nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della struttura societaria o normative;
- d. sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

Sotto il profilo operativo, l'Organismo deve:

- a) verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti funzioni, nonché del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per quanto concerne le problematiche concernenti l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali;
- c) effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività sensibili o "strumentali" alla realizzazione delle stesse;
- d) coordinarsi con la funzione competente per i programmi di formazione del personale;

- e) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria ai fini del suo funzionamento, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti opportuni;
- f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a sua disposizione, costituenti l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;
- g) coordinarsi con i Responsabili di Funzione nell'espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza;
- h) verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente;
- i) verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;
- j) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- k) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza può:

- a) emanare disposizioni intese a regolare la propria attività;
- b) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'O.d.V. dal D.lgs. 231/2001;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello;
- d) disporre che ciascun Responsabile di Funzione e, più in generale, ogni responsabile delle funzioni aziendali fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare gli aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.

Al fine di attribuire all'Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti della Società, stabilisce sono stabiliti opportuni flussi informativi tra i responsabili delle funzioni aziendali e l'Organismo di Vigilanza.

Gli amministratori, i Responsabili di Funzione e i Partner assicurano, in ogni caso, la tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi problematica eventualmente riscontrata nel contesto delle attività agli stessi affidate.

6.3. MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza di PHARMA PUGLIA opera secondo due linee di *reporting*:

- su base continuativa, direttamente con il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto disciplinato al paragrafo 6.1;
- annualmente, attraverso una relazione scritta sulle attività svolte, che trasmette al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e può autonomamente chiedere di interloquire con questo per condividere le proprie osservazioni al di fuori dei canali di *reporting* sopra indicati.

La relazione annuale informativa ha ad oggetto:

1. l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza nel periodo di riferimento;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a PHARMA PUGLIA sia in termini di efficacia del Modello;
3. gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti ed il loro stato di realizzazione.

6.4. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente un "*Piano di Lavoro dell'Attività di controllo*".

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolto nelle attività verificate e dotato di specifiche competenze, ovvero di consulenti esterni.

Il "*Piano di Lavoro dell'Attività di controllo*" copre un anno (periodo gennaio - dicembre di ogni anno solare) e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

I settori di attività da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- il livello di rischio-reato, in relazione agli esiti della mappatura delle Attività sensibili;
- la valutazione dei controlli operativi esistenti;
- le risultanze di verifiche precedenti.

Controlli straordinari, non inclusi nel "*Piano di Lavoro dell'Attività di controllo*", vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in un processo, ovvero nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o, comunque, ogni qualvolta l'O.d.V. ritenga opportuni controlli *ad hoc*.

Per facilitare le verifiche periodiche sull'efficacia e l'aggiornamento del Modello da parte dell'O.d.V., si richiede la collaborazione delle funzioni coinvolte. Queste dovranno supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo, con riferimento anche alla gestione dei rapporti con i Fornitori, e sono tenute a documentare adeguatamente l'attività svolta.

PHARMA PUGLIA considera fondamentali i risultati di queste verifiche per il miglioramento del proprio Modello. Pertanto, anche al fine di garantire la sua effettiva attuazione, i riscontri delle verifiche attinenti all'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il sistema disciplinare descritto nel presente Modello.

7. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Tutti i Dipendenti di PHARMA PUGLIA che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati o di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, di violazioni del presente Modello o di comportamenti non in linea alle regole di condotta, anche se commessi da parte di Fornitori della Società, sono tenuti ad informarne l'Organismo di Vigilanza secondo i canali previsti dalla Procedura Whistleblowing. Gli obblighi di segnalazione sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio (ad es., consulenti) e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello adottato, secondo quanto definito nel seguito.

In particolare, devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza:

- a) le modifiche al sistema di deleghe e procure interno e all'assetto organizzativo della Società;
- b) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per taluno dei Reati presupposto;
- c) le informazioni relative al coinvolgimento di taluno dei Destinatari in procedimenti relativi ai Reati presupposto;
- d) gli atti, fatti, eventi o omissioni dai quali si evincano profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- e) le notizie circa eventuali procedimenti disciplinari scaturenti da contestazioni anche solo potenzialmente rilevanti ai fini del Modello;
- f) le informazioni relative a richieste, ordini di esibizione documentale e

- ispezioni condotte presso la Società;
- g) le segnalazioni e/o notizie relative alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro;
 - h) le segnalazioni circostanziate di condotte illecite di taluno dei Destinatari di cui i soggetti apicali o subordinati siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi D.lgs. 231/2001;
 - i) gli altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.

7.2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI E VALUTAZIONE DELLE STESSE

PHARMA PUGLIA ha adottato la Procedura Whistleblowing, che fornisce indicazioni operative sull'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste dalla Società per il segnalante e il segnalato in conformità alle disposizioni del D.lgs. 24/2023 e del D.lgs. 231/2001.

In particolare, in conformità all'art. 4 del D.lgs. 24/2023, PHARMA PUGLIA ha istituito canali di segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la persona segnalante può effettuare la segnalazione:

- tramite il *software* WB Portal, accessibile al seguente *link*: <https://wbportal.cloud/pharmapuglia>;
- oralmente chiedendo un incontro con l'Organismo di Vigilanza. A questo fine, la persona segnalante deve mandare una mail con la richiesta di incontro all'indirizzo gestoresegnalazioni@pharmapuglia.it; e l'incontro deve essere fissato entro un termine ragionevole.
- Da ultimo, è possibile effettuare una segnalazione orale anche tramite il canale di segnalazione telefonico dedicato (**Linea WBPhone**), al quale è possibile accedere chiamando il numero 0885828017), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Le modalità di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi (protocollazione, custodia, vaglio preliminare, istruttoria, comunicazione conclusiva e archiviazione) sono dettagliate nell'ambito della procedura summenzionata.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, l'identità del segnalante non può essere rivelata a soggetti non coinvolti nel processo.

Nei confronti di chi effettui una segnalazione o di chi abbia collaborato alle

attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o comunque sleale, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Chi ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza.

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla Procedura Whistleblowing.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

Al termine dell'istruttoria sulla segnalazione, l'Organismo di Vigilanza riceve una relazione riepilogativa contenente la descrizione (i) dei fatti accertati; (ii) delle evidenze raccolte; e (iii) delle cause e delle carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

L'Organismo di Vigilanza valuta i documenti e le informazioni acquisite ed esprime la propria valutazione in relazione alla segnalazione.

In caso di sua infondatezza, l'O.d.V. procede all'archiviazione e ne dà comunicazione al segnalante. Qualora, invece, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza predisponde una propria relazione conclusiva che condivide con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali azioni d'intervento (c.d. *action plan*) e iniziative a tutela della Società, e con la funzione competente che provvederà, ove ne sussistano i presupposti, a instaurare un procedimento disciplinare.

l'Organismo di Vigilanza dà conto nei propri verbali delle segnalazioni ricevute e delle azioni intraprese, chiarendo le ragioni dell'eventuale decisione di non procedere all'approfondimento di una segnalazione;

Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'O.d.V., al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello, con le conseguenze previste anche in

termini di sanzioni disciplinari.

7.3. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* inviato all'O.d.V. è conservato in un apposito *data base* informatico per un periodo di cinque anni. L'accesso a tale documentazione è consentito al solo Organismo di Vigilanza.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se, fra l'altro, prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Il sistema disciplinare della Società si rivolge, oltre che ai Destinatari, anche a terzi (ad es., i Fornitori) legati da rapporti contrattuali con la Società, mediante l'inserimento nei relativi contratti di apposite previsioni che disciplinino la reazione a comportamenti che costituiscono violazione del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e le *policy* e procedure interne costituiscono regole vincolanti per i Destinatari e i terzi legati da rapporti contrattuali con la Società, la violazione delle quali deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un Reato o dalla punibilità dello stesso.

8.2. SANZIONI PER I PARTNER

Il presente Modello organizzativo costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, espressione del potere del Datore di Lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro. Esso è reso disponibile in luogo accessibile a tutti.

I soggetti cui il presente regolamento è diretto sono obbligati, pertanto, ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute e ad uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta, alla legge, nonché ai principi espressi dal Codice etico. Fermo il diritto al risarcimento del danno, l'eventuale inadempimento di tali obblighi sarà sanzionato disciplinarmente nel rispetto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 nonché del CCNL applicato.

A titolo esemplificativo:

1. incorrerà nel provvedimento del **RICHIAMO VERBALE** o **AMMONIZIONE SCRITTA** il Partner che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
2. incorrerà nel provvedimento della **MULTA** il Partner che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;

3. incorrerà nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** il Partner che, nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo, ovvero commetta atti contrari all'interesse della Società che arrechino danno alla stessa. Incorrerà nelle medesime sanzioni disciplinari il Partner che violi le procedure poste a tutela della riservatezza degli autori di segnalazioni di Reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, nonché il Partner che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
4. incorrerà nel provvedimento di **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO** il Partner che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare il rischio concreto della commissione di un Reato presupposto;
5. potrà incorrere nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il Partner che ponga in essere, nell'espletamento delle Attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione del presente Modello e costituente Reato presupposto, tale da determinare l'applicazione a carico della Società di taluna delle misure cautelari previste dal Decreto.

Le sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- nei limiti consentiti dalla legge, del comportamento complessivo del Partner, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- delle mansioni del Partner;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- dell'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Società e per tutti gli *stakeholder* della stessa;
- delle altre particolari circostanze che accompagnino l'illecito disciplinare.

8.3. SANZIONI PER I MANAGER E I TITOLARI DI PROCURE O DELEGHE

In caso di azioni o comportamenti di cui al paragrafo 8.2 accertati in capo a Manager, la Società adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e dal contratto applicabile. In particolare, tenuto conto della gravità del comportamento accertato, la Società potrà applicare

misure volte a limitare o revocare procure o deleghe, oltre a modificare la posizione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, fino al licenziamento. In ogni caso, le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Manager, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto gli effetti cui PHARMA PUGLIA può ragionevolmente ritenersi esposta – anche ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata. Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave

8.4. SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI

In caso di azioni o comportamenti di cui al paragrafo 8.2 tenuti da parte di amministratori, l'O.d.V. informa il Consiglio di Amministrazione il quale, con l'astensione del soggetto interessato, adotterà gli opportuni provvedimenti, commisurati al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e gravità del comportamento e previa garanzia del contraddittorio. Nei casi più gravi, venendo meno il rapporto di fiducia con l'amministratore, potrà essere proposta la revoca della carica alla successiva Assemblea (anche in convocazione straordinaria, al fine di garantire la tempestività nell'irrogazione della sanzione).

8.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, DEI CONSULENTI E DELLE ALTRE PARTI CONTRATTUALI

Ogni comportamento posto in essere dai Fornitori, dai consulenti o da altri terzi collegati a PHARMA PUGLIA da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del D.lgs. 231/2001, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine può essere previsto (i) l'inserimento nei contratti di appalto, somministrazione, mandato professionale o nel diverso tipo contrattuale di specifiche clausole che diano atto almeno della conoscenza del Decreto da parte del Fornitore, del consulente o dell'altra parte contrattuale, ovvero (ii) l'acquisizione di una dichiarazione unilaterale di "certificazione" dei medesimi circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, PHARMA PUGLIA garantisce la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, sia nei confronti dei Partner già presenti nella Società che di quelli da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento nelle Attività sensibili.

Il presente Modello, corredato dalle nuove procedure ad esso relative, è inviato mediante posta elettronica a tutti i Dipendenti presenti nella Società al momento dell'adozione dello stesso; entro trenta giorni dalla ricezione, i Partner dovranno inviare via *mail* alla funzione competente l'attestazione della presa d'atto dei contenuti dello stesso.

Durante la fase di *on-boarding*, ai nuovi assunti viene inviato il Modello in formato elettronico; entro quindici giorni dalla ricezione, i nuovi assunti devono inviare con le stesse modalità alla Funzione Risorse Umane l'attestazione della presa d'atto dei contenuti dello stesso.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e i presidi previsti nel Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Partner e amministratori, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito della Funzione Risorse Umane provvedere alla definizione di un programma annuale di formazione e aggiornamento sui contenuti del Modello da condividere con l'O.d.V. di PHARMA PUGLIA.

Salvo motivate esigenze logistiche ed organizzative della Società, tale programma prevede che l'erogazione della formazione ai nuovi assunti e ai Partner cui siano assegnate *ex novo* mansioni rientranti nell'ambito di Attività sensibili contrassegnate da un livello di rischio "medio" debba avvenire entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa, ovvero dal passaggio alle nuove mansioni.

Sarà di converso cura dell'O.d.V. informare per iscritto la Funzione Risorse Umane in merito:

- alle modifiche della normativa di riferimento, onde prevedere momenti formativi integrativi;
- alla necessità di azioni formative integrative in conformità al *Piano di Lavoro dell'attività di controllo* dell'O.d.V. in conseguenza della rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle Attività sensibili, ovvero in caso di significativo *turn-over* del personale addetto a taluna o più di esse.

Di tali informazioni l'O.d.V. dà conto nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le linee di condotta e le regole di comportamento che devono essere seguite al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività sensibili rilevate presso PHARMA PUGLIA, la possibile commissione di taluno dei Reati presupposto e, prima ancora, di assicurare l'integrità e la trasparenza nello svolgimento delle attività della Società.

La Parte Speciale del Modello ha altresì lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica. A tal fine, le aree di Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale sono oggetto di specifiche e periodiche attività di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Parte Speciale va messa in relazione con i principi comportamentali contenuti nel Codice etico e nelle procedure aziendali che indirizzano i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

La presente Parte Speciale disciplina:

- l'attività di chiunque operi per conto di PHARMA PUGLIA in forza di un rapporto di lavoro dipendente, dell'assunzione di incarichi di gestione o controllo della Società, o di un qualsiasi altro legame che lo sottoponga alla direzione dei Soggetti Apicali della Società (ad es., stagisti);
- nei limiti delle disposizioni applicabili, l'attività di chiunque, pur non essendo incardinato presso la Società, operi nel suo interesse in forza di rapporti contrattuali (ad es., consulenti esterni, Fornitori, ecc.).

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante delle regole indicate nella Parte Speciale:

- Codice etico e di comportamento;
- procedure, policy, istruzioni e linee guida della Società;
- sistema di deleghe e procure;
- ogni altro documento (ad es., direttive, circolari, ecc.) che regoli singole attività lavorative rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

Di seguito, per ogni categoria di Reato individuata come potenzialmente rilevante alla luce delle attività di *Risk Assessment*, si riporta una breve descrizione delle condotte incriminate, con l'indicazione dei soggetti e delle attività che appaiono maggiormente esposti al rischio di commissione delle stesse.

Rispetto alle fattispecie così individuate, vengono di seguito indicate le linee di condotta che ciascun Destinatario del presente Modello deve rispettare.

Per quanto ovvio, si ribadisce che è, in ogni caso, vietato adottare comportamenti comunque percepiti dal loro esecutore come potenzialmente contrari alle vigenti norme di Legge.

2. LINEE DI CONDOTTA E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il sistema di controlli perfezionato dalla Società, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede in relazione alle Attività Sensibili individuate:

- standard di controllo “generalisti”, riferiti a tutte le Attività Sensibili;
- standard di controllo “specifici”, applicati a determinate Attività Sensibili.

Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- **segregazione delle funzioni/attività:** si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **norme/circolari:** devono esistere all'interno della Società disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all'Attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'Attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni.

Di seguito sono elencati, invece, gli **standard di controllo specifici** relativi alle singole Attività sensibili.

2.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001)

2.1.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Il reato di cui all'art. 316-bis c.p. si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione europea – destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse – non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui esse erano destinate.

L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Esempio

Un dipendente della Società, cui è stata affidata la gestione di un finanziamento erogato dalla Regione per il potenziamento dei sistemi di sicurezza e tracciamento delle spedizioni di beni di valore elevato, utilizza i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. A differenza dell'ipotesi di malversazione descritta in precedenza, in questo caso non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato: essa trova, infatti, applicazione laddove il documento falso non sia stato esaminato nel merito dal destinatario.

Infine, il reato è sanzionato più gravemente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

Esempio

Un esponente della Funzione Risorse Umane della Società predispone una richiesta di accesso a un finanziamento da parte dello Stato per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette, producendo una dichiarazione non rispondente al vero, che indica un numero di Dipendenti superiore a quello effettivamente impiegato in azienda.

TRUFFA A DANNO DELLO STATO (ART. 640, CO. 2 N.1)

L'art. 640, comma 2, n. 1 punisce chiunque, mediante artifici o raggiri, induca una persona in errore, procurandosi per sé o per altri un ingiusto profitto a danno di terzi, qualora il fatto sia commesso a danno dello Stato, di un altro ente pubblico, dell'Unione europea, o con il pretesto di esonerare qualcuno dal servizio militare.

Esempio

Un esponente della Società, mediante dichiarazioni false, induce un ente pubblico a rilasciare un'autorizzazione per l'esportazione di merce.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

L'art. 640, co. 2, n. 1), c.p. disciplina un'ipotesi aggravata di truffa: vi ricade la condotta di chi, con artifici o raggiri, induce taluno in errore, procurandosi un ingiusto profitto e cagionando danno allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione europea.

Si noti che nella nozione di *artifici* – i.e., l'alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente – o *raggiri* – che considera una menzogna qualificata perché corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera – sono ricompresi anche la menzogna o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione di un contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Si consideri che ai fini della sussistenza del reato in esame, non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (è solo necessario che lo Stato - o altro ente pubblico - patisca il danno patrimoniale). Il profitto, inoltre, può consistere anche in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Occorre, infine, segnalare che parte della giurisprudenza ricomprende tra gli enti pubblici anche soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi, nonché società partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Esempio

Un esponente della Società, nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione di un finanziamento pubblico per lo sviluppo di sistemi tecnologici avanzati, sottopone alla Regione documenti o dati contenenti informazioni non veritiere, affinché la Società, senza averne diritto, risulti aggiudicataria dell'erogazione.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

La corruzione c.d. *impropria*, prevista dall'art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività svolta dal pubblico ufficiale risulta, cioè, pienamente conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

La corruzione c.d. *propria*, disciplinata dall'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p., invece, stabilisce che le pene di cui agli artt. 318, 319, 319-*bis* («*Circostanze aggravanti*»), 319-*ter* («*Corruzione in atti giudiziari*», di cui si dirà *infra*) e 320 c.p. si applicano anche a chi effettua la dazione o promessa indebita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Esempi

Un esponente della Società offre una somma di denaro ad un ufficiale della Guardia di Finanza, che sta coordinando una verifica fiscale nei confronti della Società, per omettere di riportare alcuni rilievi nel processo verbale di constatazione.

Un esponente della Società, nel mancato rispetto delle procedure interne di assunzione del personale vigenti o in assenza delle qualifiche richieste, offre una posizione lavorativa a una persona segnalata da un pubblico ufficiale in cambio di un atto da parte del pubblico ufficiale contrario al proprio ufficio destinato a incidere su interessi della Società (ad es., la definizione senza rilievi di un accertamento tributario).

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

La corruzione in atti giudiziari si configura quando i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si noti che il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o un altro funzionario.

Esempio

Un esponente della Società offre denaro a un testimone perché questo renda dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un infortunio sul lavoro avvenuto nella sede della Società.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER)

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce un privato a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene nella concussione (art. 317 c.p.), in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità, perché la minore intensità delle pressioni consente comunque al privato di non accedere alla richiesta.

Esempio

Un esponente della Società, nell'ambito di conversazioni telefoniche intercorrenti con un funzionario pubblico in occasione di una visita ispettiva, viene convinto da tale funzionario, che gli prospetta di attestare nel verbale delle operazioni compiute l'assenza di eventuali rilievi, ad assumere – in violazione delle procedure interne di assunzione del personale – il proprio figlio.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Questa ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri oppure per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa *non sia accettata*. Si configura, inoltre, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

L'istigazione alla corruzione rappresenta, quindi, una *forma anticipata* del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisce il sollecito proveniente dall'altra.

Esempio

Un esponente della Società offre un servizio gratuito ad un ispettore dell'A.T.S., che sta coordinando una verifica nei confronti della Società, affinché questo attesti nel verbale delle operazioni compiute l'assenza di significative criticità nei presidi adottati dalla stessa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma l'offerta è respinta e denunciata all'Autorità Giudiziaria.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 il legislatore italiano ha inserito anche il reato di cui all'art. 346-*bis* c.p. nel catalogo dei Reati Presupposto. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo tuttavia “confluire” tale condotta illecita nel rinnovato testo dell'art. 346-*bis* c.p.

Inoltre, il testo dell'art. 346-*bis* c.p. è stato recentemente riformulato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114.

A seguito della riforma operata nel 2024, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*), in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

La disposizione in esame chiarisce che per “altra mediazione illecita” si deve intendere la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis*) a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Esempio

Nel contesto di un procedimento amministrativo di interesse per la Società, un esponente di quest'ultima affida un incarico di consulenza tecnica ad un soggetto che sa essere legato al pubblico ufficiale responsabile del procedimento, concordando un corrispettivo più alto di quanto effettivamente dovuto per l'incarico così da comprendere anche il prezzo della mediazione illecita che il consulente farà nei confronti del pubblico ufficiale al fine di velocizzare l'iter di rilascio del provvedimento.

2.1.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione fin qui richiamati, che si ritengono potenzialmente rilevanti ai fini del Modello, le attività maggiormente a rischio sono quelle che comportano un contatto, diretto o indiretto, con il personale della Pubblica Amministrazione. Si segnalano, in particolare, le attività di:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (come, ad es., l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL, etc.);
- gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione o da incaricati di pubblico servizio;

- raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e al mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli adempimenti antiriciclaggio;
- gestione degli adempimenti relativi alla materia della salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto Sicurezza;
- gestione degli approvvigionamenti di beni funzionali allo svolgimento dell'attività caratteristica della Società;
- gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
- gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e all'assunzione di categorie protette;
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e dei relativi rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- gestione delle risorse finanziarie, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e degli eventi;
- gestione di autorizzazioni, permessi e licenze, nonché iscrizione in albi o elenchi;
- selezione, assunzione, gestione e valutazione del personale.

Per quanto riguarda i soggetti, tutti gli amministratori e i dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001, nonché considerate le loro specifiche attribuzioni:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il CEO;
- il Referente P.A.;
- il Responsabile della Funzione Risorse Umane;
- il Responsabile della Funzione *Finance*;
- il Responsabile della Funzione Amministrativa.

2.1.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione **intrattengono, direttamente o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione** devono osservare i seguenti protocolli di comportamento:

- tutti i rapporti che coinvolgano la P.A. devono essere gestiti con la massima diligenza, collaborazione e professionalità e, in particolare, devono essere sempre fornite informazioni chiare, accurate, complete e veritiere, evitando qualsiasi comunicazione potenzialmente ingannevole;

- ciascun Destinatario è tenuto a respingere ogni eventuale pressione a dare o promettere utilità indebite da parte di funzionari della P.A. e segnalare l'episodio mediante un'informativa scritta al proprio superiore;
- ciascun Destinatario è tenuto ad astenersi dall'effettuare donativi di qualsiasi natura nei confronti di funzionari della P.A. e di persone a loro riconducibili;
- i rapporti con i pubblici ufficiali o con gli incaricati di un pubblico servizio devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti a ciò opportunamente delegati;
- in caso di verifiche o ispezioni presso la sede della Società, la persona competente assicura l'accoglienza e l'assistenza dei funzionari o ispettori della P.A. e informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione;
- laddove sia necessario od opportuno interloquire con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio per motivi attinenti all'esercizio dell'attività lavorativa, devono partecipare agli incontri un numero di esponenti della Società non inferiore a due unità;
- per tutte le attività sopra elencate, è garantita la corretta archiviazione della documentazione prodotta e consegnata alla P.A. al fine di consentire la completa tracciabilità delle varie fasi del processo;
- indipendentemente dal canale di acquisizione del contatto con un candidato interessato ad una posizione lavorativa presso la Società, il processo di *recruitment* avviene sempre secondo criteri di merito e in modo tale da garantire la tracciabilità del percorso di valutazione.

In ogni caso, è fatto **esplicito divieto** di:

- accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio;
- intrattenere indebitamente rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio o con dirigenti di enti pubblici, società partecipate o organismi di diritto pubblico prima o durante una procedura amministrativa di interesse della Società;
- effettuare sponsorizzazioni di eventi o attività di interesse (o su richiesta) di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio;
- favorire, nel processo di selezione dei Dipendenti, soggetti segnalati da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, in cambio di favori, compensi o altri indebiti vantaggi per la Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, in special modo al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismo pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- assumere un candidato sulla base di rapporti di amicizia e/o di parentela.

Tutti i Destinatari del Modello che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria devono rispettare anche nell'ambito di tali rapporti i principi e i divieti appena richiamati, improntando le relative attività professionali a principi di correttezza e trasparenza.

2.2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001)

2.2.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Il reato di cui all'art. 615-ter c.p. punisce chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il delitto *de quo* rientra tra i delitti contro la libertà individuale: il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. «*domicilio informatico*», benché vi sia un orientamento che ravvisa come bene giuridico tutelato l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza, il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito.

Non rilevano, quindi, i motivi che hanno indotto all'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo circa le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Esempio

Un esponente apicale della Società si introduce nella mail di un dipendente, protetta da password di accesso, al di fuori delle regole stabilite dalle procedure aziendali e senza il suo consenso, per cercare eventuali prove di condotte contrarie agli interessi della Società.

2.2.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento al reato informatico sopra indicato, le attività a rischio sono quelle relative alla gestione e all'uso dei sistemi informatici della Società (ad es., l'utilizzo della postazione di lavoro, della *mail* aziendale, del *computer* aziendale, ecc.). Si segnalano, in particolare, le attività di:

- predisposizione, gestione e implementazione di accessi ad *account* e profili;
- predisposizione e gestione della rete informatica;
- gestione dei sistemi *hardware* e *software*;
- utilizzo da parte dei dipendenti della Società della mail aziendale, del *computer* portatile e del telefono cellulare eventualmente dati in dotazione.

Per quanto riguarda i soggetti, sia gli amministratori che i dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati presupposto ex art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001.

La Società tiene nella massima considerazione l'esigenza di garantire un elevato grado di protezione delle infrastrutture e dei sistemi informatici e delle applicazioni, dei dati e delle informazioni ivi contenuti, la cui errata gestione può determinare conseguenze pregiudizievoli di significativo rilievo.

Per il miglior conseguimento degli obiettivi del *business* e per garantire un'elevata *compliance* agli standard normativi in materia di protezione dei dati personali, la Società reputa necessario (i) garantire la sicurezza delle informazioni, (ii) attribuire espressamente e formalmente le responsabilità per la loro gestione, (iii) valutare costantemente il livello di sicurezza dei sistemi informatici, affinché sia raggiunto l'obiettivo di eliminare, o comunque mitigare o ridurre il rischio al livello ritenuto accettabile.

La Società vieta l'invio o il trasferimento di dati aziendali sulla posta elettronica personale o su *device* informatici personali e il collegamento di questi ultimi con la rete informatica della Società.

2.2.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di **gestione e utilizzo dei sistemi informatici e telematici**, ovvero nell'attività di **gestione delle informazioni in possesso della Società**, sono obbligati al rispetto dei principi contenuti nella "**Information Security: Management System (ISMS) Policy**" nonché nella "**Station Security Policy**" e, in particolare devono:

- attenersi a un utilizzo corretto e congruo rispetto all'attività lavorativa di tutte le risorse informatiche messe in dotazione;
- garantire il costante aggiornamento dei *software* utilizzati;
- custodire accuratamente e aggiornare periodicamente le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società per lo svolgimento dell'attività lavorativa, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- evitare di installare sui dispositivi aziendali (ad es., telefono o pc) *software* o programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti o che vengono installati per esigenze della Società;

- astenersi dall'utilizzare le risorse informatiche (telefono, posta elettronica, ecc.) per finalità non in linea con i valori della Società (ad es., per accedere a, scaricare o inviare materiale offensivo o pornografico);
- dare immediata comunicazione alla Funzione IT di ogni furto, smarrimento, perdita o danneggiamento degli strumenti informatici.

È fatto, in ogni caso, **esplicito divieto** di:

- modificare le impostazioni di sicurezza previste di *default* dalla Società in assenza di preventiva autorizzazione;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informatici altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informatici;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti a mantenere l'accesso all'interno di un sistema informatico o telematico contro la volontà – espressa o tacita – di chi ha il diritto di esclusione;
- violare le misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici interni alla Società o altrui e danneggiare le informazioni in essi contenuti;
- ordinare controlli sui sistemi informatici in uso a singoli Dipendenti al di fuori delle ipotesi o in violazione dei limiti e delle procedure previste dalla Società;
- lasciare sbloccati o incustoditi il *computer* portatile e gli altri dispositivi mobili messi in dotazione dalla Società.

I singoli responsabili delle funzioni verificheranno che i dipendenti sotto la propria responsabilità rispettino i protocolli suindicati e che gestiscano correttamente i dati aziendali. I Dipendenti – coordinandosi con il proprio responsabile di funzione – dovranno informare tempestivamente la Funzione IT nel caso in cui abbiano conoscenza di un *data breach* o di una diffusione incolpevole di dati della Società, in modo da consentire l'immediato avvio delle opportune azioni.

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001)

2.2.4. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)

L'art. 453 del Codice penale punisce chiunque falsifica monete, le spende o le introduce nel territorio dello Stato previo concerto con altre persone. In particolare, il reato si verifica quando vi è un accordo tra più soggetti per

falsificare monete e utilizzarle o introdurle nel paese. La falsificazione, dunque, deve essere congiunta con il suo utilizzo e la sua distribuzione.

L'art. 455 c.p., invece, punisce chi, senza alcun accordo premeditato con altri, spende o introduce nel territorio dello Stato monete falsificate. L'elemento distintivo rispetto all'art. 453 c.p. è proprio l'assenza di un concerto preventivo.

Esempio

Un dipendente della Società incaricato della gestione delle operazioni di trasporto e custodia di beni di valore, entra in contatto con un soggetto esterno che gli fornisce monete falsificate. Il dipendente, consapevole della falsità delle monete, le introduce in una delle filiali italiane per utilizzarle come pagamento per servizi di trasporto o spese logistiche aziendali.

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)

L'art. 455 c.p. punisce chi introduce o mette in circolazione monete falsificate nel territorio dello Stato senza il consenso delle autorità competenti.

Esempio

Un esponente della Società, nel corso di una spedizione internazionale, paga una parte delle spese doganali utilizzando monete falsificate.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

L'art. 457 c.p. punisce chi, pur avendo ricevuto monete falsificate in buona fede, le spende come se fossero legittime.

Il reato si configura quando l'individuo non è consapevole della falsità delle monete ma comunque le immette nel circuito economico.

Esempio

Un esponente della Società riceve un pagamento in contante da un fornitore durante una spedizione, senza accorgersi che una delle banconote è falsificata. Successivamente, l'esponente usa quella banconota per pagare parte di una spesa aziendale.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

L'art. 474 del Codice penale punisce chi introduce nello Stato o commercia prodotti che presentano segni falsi, come marchi, etichette o certificati contraffatti. Il reato si configura anche se l'autore non ha creato i segni falsi, ma li ha utilizzati per scopi commerciali, introducendo i prodotti nel mercato con l'intento di trarne profitto.

Esempio

Un dipendente della Società incaricato delle operazioni di trasporto e distribuzione di beni di valore, riceve un carico di orologi di lusso che, seppur apparentemente originali, presentano marchi contraffatti. Ignorando la provenienza illecita, il dipendente organizza la distribuzione degli orologi attraverso canali di movimentazione interni alla società.

2.2.5. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra indicate, si segnalano, in particolare, le seguenti attività sensibili:

- movimentazione e custodia di beni;
- gestione e trasporto di beni;
- servizi di intermediazione per il commercio di beni di lusso.

Quanto ai soggetti, tutti i Dipendenti sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati presupposto ex art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001 e, in particolare:

- il Responsabile della Funzione *Finance*;
- gli addetti alla contabilità;
- gli addetti all'area *Operations*;
- il Responsabile *Import-Export*;
- il Responsabile e gli addetti alla Sicurezza.

2.2.6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Per i principi di comportamento e divieti in relazione alla suddetta categoria di Reati Presupposto, si rinvia al paragrafo 2.12.3. Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di **gestione e trasporto di beni di valore elevato**, devono:

- garantire la conformità a tutte le normative nazionali e internazionali in materia di controllo doganale;
- monitorare e segnalare tempestivamente eventuali operazioni sospette che potrebbero configurare reati di contrabbando, riciclaggio o traffico illecito;
- verificare la provenienza e la qualità di tutti i beni trattati;
- assicurarsi che ogni transazione commerciale sia correttamente documentata, con tutti i dettagli relativi alla provenienza, valore e destinazione dei beni, in conformità con le normative doganali e fiscali.
- garantire l'osservazione delle procedure adottate dalla Società in materia di **import/export**, nonché una accurata formazione del personale sulle politiche aziendali in materia di contrabbando e sulle conseguenze legali derivanti dalla violazione delle leggi doganali e fiscali.

È fatto, in ogni caso, **esplicito divieto** di:

- partecipare o agevolare l'introduzione o la vendita di merci contraffatte, falsificate o illecitamente importate;
- evitare ogni comportamento che possa comportare la violazione delle policy aziendali in materia di *import/export* e/o delle normative doganali;
- omettere la segnalazione di comportamenti sospetti che possano implicare la violazione delle normative di sicurezza, doganali, fiscali o antiriciclaggio;
- manipolare o alterare i documenti di trasporto, doganali o di pagamento che possano compromettere la trasparenza e la legittimità delle operazioni aziendali.

2.2.7. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

L'art. 24-ter del Decreto richiama come Reato Presupposto anche l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. La fattispecie è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Come detto nella Parte Generale del Modello, l'associazione per delinquere potrebbe rilevare sia come modalità di realizzazione dei Reati Presupposto tassativamente individuati dalla legge, sia come fattispecie idonea ad estendere la portata applicativa del Decreto a fattispecie delittuose ulteriori.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza sembra escludere che si possa dare rilevanza – quali delitti “scopo” dell'associazione per delinquere – a Reati Presupposto non previsti dal Decreto o da altre specifiche disposizioni di legge, a pena di trasformare l'art. 416 c.p. in una disposizione “aperta”, violando il principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.lgs. 231/2001 (in questo senso, Cass. sez. VI pen., 20 dicembre 2013, n. 3635).

La tesi sembra trarre ulteriore conferma dalla giurisprudenza che, qualificando il reato associativo come autonomamente generativo di profitti confiscabili, collega la misura ablativa della confisca ex art. 19 del Decreto solo a tale reato e non anche agli eventuali reati “scopo” non previsti dal Decreto (in questo senso, Cass. sez. III pen., 23 novembre 2015, n. 46162).

Pertanto, ai fini del presente Modello, i principi, le regole e i divieti individuati per il contrasto alla realizzazione dei Reati Presupposto in forma monosoggettiva nelle Attività sensibili, si applicano ai medesimi fatti anche se commessi in forma associativa.

2.3. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001)

2.3.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

L'art. 513 c.p. punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Per violenza sulle cose devono intendersi tutti gli atti positivi, materiali, fisici, esercitati direttamente sulle cose, con i quali le stesse vengono danneggiate o trasformate, o mediante i quali viene mutata la loro destinazione che impedisce alla cosa di assolvere la funzione per la quale viene utilizzata. Nello specifico, la violenza è costituita dall'ostacolare materialmente l'altrui attività produttiva.

Per mezzi fraudolenti devono intendersi i mezzi idonei a trarre in inganno e diretti all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio. Il comportamento dell'agente è da considerarsi fraudolento quando è subdolo e sleale, quando tende a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico in quanto, non è sufficiente la coscienza e volontà di usare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per mettere in pericolo il normale esercizio di un'attività industriale o commerciale, ma è necessario che il soggetto abbia agito con il fine di impedire o turbare tale esercizio.

Esempio

La Società diffonde ai grossisti informazioni ingannevoli per far credere che i prodotti del concorrente non siano conformi agli standard, inducendoli così a interrompere le forniture.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O CON VIOLENZA (Art. 513-BIS C.P.)

Il reato previsto dall'art. 513-bis c.p. si configura quando, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono posti in essere atti di concorrenza caratterizzati dall'uso della violenza o della minaccia.

La disposizione è stata introdotta con la legge n. 646 del 1982 (cd. legge antimafia) al fine di reprimere quelle condotte tipicamente riconducibili alla criminalità organizzata, che mediante l'intimidazione mirano a controllare o a condizionare le attività economiche.

Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che il reato si realizzi nell'ambito della criminalità organizzata, né che l'autore appartenga a un'associazione criminale. Parimenti, non occorre che si verifichino atti di concorrenza in senso tecnico-giuridico ai sensi dell'art. 2595 c.c. L'art. 513-bis c.p. prende infatti in considerazione quei comportamenti che, proprio perché attuati mediante violenza o minaccia, assumono natura concorrenziale illecita

e si concretizzano in forme di intimidazione dirette a controllare o condizionare le attività economiche.

Esempio

Un esponente della Società minaccia alcuni trasportatori affinché non ritirino più la merce dei concorrenti.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

L'art. 515 c.p. sanziona la condotta di chi – nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico – consegna all'acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine (ad es., il luogo di produzione del prodotto o il sistema di preparazione), provenienza (intesa nel senso di riferibilità ad uno specifico produttore), qualità (ad es., riferita alle caratteristiche di pregio o alle modalità di conservazione) o quantità.

Non è necessario che l'acquirente sia vittima di un inganno, perché la fattispecie è integrata già con la sola esecuzione "sleale" del contratto rispetto a quanto pattuito.

Il bene giuridico tutelato si identifica nella correttezza negli scambi commerciali, quindi sia nell'interesse del consumatore del bene/prodotto a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia nell'interesse dell'eventuale produttore – diverso dal distributore – a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con altri di natura diversa.

Esempio

La Società, nell'ambito della commercializzazione di piante ornamentali, dichiara falsamente ai clienti che le piante siano certificate biologiche, inducendo in errore i medesimi al fine di ottenere un profitto indebito.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

La norma in questione punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente la sola non genuinità dell'alimento ma occorre che il venditore la presenti come genuina.

La genuinità, invece, è di due tipi: genuinità naturale che deve intendersi come la condizione di una sostanza che non ha subito modificazioni ad opera dell'uomo tramite il trattamento di sostanze estranee alla sua composizione originaria, e genuinità formale, che deve intendersi come la condizione di una sostanza che ha i requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto.

Esempio

La Società offre in vendita i prodotti agroalimentari prodotti nell'Unità di Molfetta, presentandoli e dichiarandoli come genuini, sebbene siano stati coltivati mediante l'impiego di sostanze fertilizzanti dannose per la salute.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517.QUATER C.P.)

La norma in questione punisce chiunque realizzi la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

Esempio

La Società offre in vendita prodotti agroalimentari prodotti nell'Unità di Molfetta, con indicazione mendace della loro provenienza geografica.

2.3.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra indicate, si segnalano, in particolare, le seguenti attività sensibili:

- la gestione degli approvvigionamenti di beni destinati alla rivendita e dei relativi controlli di qualità;
- la gestione dei magazzini;
- la gestione delle offerte e la negoziazione e la stipula di contratti;
- gestione dei rapporti con i *competitor*.

Quanto ai soggetti, tutti i Dipendenti sono potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati presupposto ex art. 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001 e, in particolare:

- Responsabile Ufficio Acquisti;
- Il Responsabile Servizi Generali
- gli addetti all'Ufficio Amministrativo;
- il Responsabile Qualità;
- più in generale, tutti i soggetti coinvolti nell'attività di vendita.

2.3.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Nell'ambito delle suddette Attività sensibili, i Destinatari del presente Modello devono:

- effettuare controlli di conformità e qualità rispetto alle specifiche tecnico-qualitative sulla merce in entrata e in uscita;
- assicurare l'introduzione di clausole di salvaguardia nei contratti con i Fornitori, in cui la Società comunica di aver adottato un proprio Modello e la controparte si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti con PHARMA PUGLIA comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei Reati Presupposto, inserendo altresì clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

- assicurare che la trattativa, la selezione e la gestione del rapporto con i Fornitori avvengano in modo corretto e trasparente;
- interrompere qualsiasi rapporto con i Fornitori laddove sorgano dubbi in ordine alla genuinità dei prodotti consegnati alla Società e il Fornitore, richiesto dalle competenti funzioni di PHARMA PUGLIA, non abbia fornito adeguate garanzie o rassicurazioni sul punto;

È fatto, in ogni caso, **esplicito divieto** di:

- perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti ed i loro servizi e/o prodotti;
- sviluppare campagne pubblicitarie e/o comunicazioni al pubblico la cui finalità sia quella di screditare uno o più concorrenti;
- ostacolare l'attività di un concorrente al fine di ottenere indiretto vantaggio;
- indicare una composizione/descrizione di un prodotto commercializzato dalla Società non esattamente corrispondente a quella reale;
- indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione, in violazione della normativa rilevante;
- introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti.

2.4. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/2001)

2.4.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2621-BIS C.C.)

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che: (i) le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; (ii) la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-bis c.c. prevede, invece, una pena ridotta quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità: in particolare, si deve tenere conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Esempio

Il Responsabile della Funzione Amministrativa, in concorso con il consulente esterno e al fine di offrire una rappresentazione della situazione patrimoniale della Società migliore rispetto al vero, accetta consapevolmente di iscrivere nel bilancio, alla voce “crediti verso terzi”, un importo derivante da un contenzioso civile per il risarcimento di un danno nei confronti di un ex Fornitore che non è stato ancora avviato dalla Società e dall’esito incerto.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI O RISERVE (ART. 2627 C.C.)

L’art. 2627 c.c. punisce l’illegale ripartizione di utili o riserve da parte di una società, in violazione delle disposizioni statutarie o delle leggi che regolano la gestione societaria.

Il reato si verifica quando i soci o gli amministratori distribuiscono profitti non legittimamente ottenuti o riserve in modo improprio, danneggiando la società o i creditori.

Esempio

Un amministratore della Società, al fine di aumentare i dividendi da distribuire ai soci, decide di prelevare illegalmente parte delle riserve destinate a coprire eventuali rischi legati alle spedizioni internazionali.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

L’art. 2628 c.c. punisce le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali di una società o della sua controllante, volte a manipolare o alterare la composizione del capitale sociale, a beneficio di alcuni soci o a danno della società o dei creditori.

Esempio

Un amministratore della Società, per favorire un socio di minoranza, cede a condizioni vantaggiose una parte delle azioni della società a lui legata, senza seguire le procedure previste dallo statuto o dalla normativa.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Di seguito, vengono sinteticamente richiamati per mera completezza d’informazione i reati di “illegale ripartizione di utili o riserve”, “illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante” e “operazioni in pregiudizio dei creditori” che, tuttavia, appaiono scarsamente rilevanti alla luce delle attività di *Risk Assessment* condotte e, in generale, si caratterizzano per una ridottissima applicazione giurisprudenziale.

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve contempla due distinte ipotesi: in primo luogo, quella in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; in secondo luogo, quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con

utili, che non possono per legge essere distribuite. Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere identificato nell'integrità del capitale sociale reale e delle riserve obbligatorie relativamente alla fase di esercizio dell'attività di impresa.

Secondo la dottrina, il riferimento agli «utili» contenuto nella disposizione va letto come riferimento al concetto di utile di bilancio, inteso quale risultato complessivo dell'attività economica della società in cui rientrano anche gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni occasionali o comunque diverse rispetto a quelle tipiche dell'oggetto sociale.

Peraltro, qualora gli utili siano restituiti o le riserve siano ricostituite prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si perfeziona, invece, con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue tuttavia il reato. I casi e i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società sono stabiliti dal codice civile.

Infine, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori. Il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio estingue, tuttavia, il reato.

Esempio

Gli amministratori della Società deliberano di distribuire un dividendo ai soci, sapendo che le somme impiegate non costituiscono un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili, giacché destinati per legge a riserva legale.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Il reato di corruzione tra privati, profondamente modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Ai sensi del medesimo comma, poi, è sanzionato anche chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, «*esercita funzioni direttive diverse*» rispetto a quelle indicate. Inoltre, l'art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «*da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma*».

A rilevare ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma».

Nel codice civile è stato, inoltre, introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.): a questo proposito, la condotta rilevante ai sensi del Decreto si realizza attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Merita segnalare, da ultimo, che il D.lgs. 3/2019 (c.d. spazza-corrotti) ha modificato il regime di procedibilità a querela sia della corruzione tra privati che dell'istigazione alla corruzione tra privati, prevedendo per entrambe la procedibilità d'ufficio.

Esempio

Il responsabile della Funzione Risorse Umane della Società, nel corso della procedura di recruitment, esprime falsamente un giudizio positivo su un candidato ad una posizione lavorativa, poiché questi è figlio dell'amministratore delegato di un Fornitore che, in tal modo, accoglierà la richiesta di applicare uno sconto sui servizi offerti che, altrimenti, non avrebbe praticato.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

L'aggiotaggio si configura quando una persona diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici che hanno la capacità concreta di alterare in modo sensibile il prezzo di strumenti finanziari non quotati, o che non sono ancora stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero che incidono significativamente sull'affidamento del pubblico riguardo alla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Esempio

Un esponente della Società diffonde notizie false sull'andamento delle operazioni aziendali, con l'intento di alterare la percezione del mercato riguardo alla stabilità finanziaria dell'azienda.

2.4.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento ai reati societari che, tra quelli individuati dall'art. 25-ter del Decreto, sono astrattamente rilevanti per la Società, appare utile distinguere tra le seguenti macrocategorie di attività a rischio:

- gestione della contabilità interna, predisposizione dei bilanci e presentazione della dichiarazione dei redditi;
- gestione dei rapporti con i consulenti e revisori;

- gestione dei rapporti con le Autorità doganali;
- selezione e gestione dei rapporti con fornitori;
- gestione dei rapporti con i clienti, gestione dei pagamenti e dei rimborsi spese;
- selezione, assunzione, gestione e valutazione del personale;
- *pricing* dei servizi della Società.

Quanto ai soggetti, risultano maggiormente esposti al rischio di commissione di reati presupposto ex art. 25-*quater* D.lgs. 231/2001 gli amministratori della Società, nonché, in relazione alle proprie competenze:

- gli addetti alla Funzione Amministrativa;
- il Responsabile della Funzione Risorse Umane.
- gli addetti all'area *Import-Export*.

2.4.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di **predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali** della Società devono:

- seguire, nella valutazione delle voci da inserire nel conto economico e nello stato patrimoniale, i criteri di contabilità previsti dalla legge e dalle *best practices* di settore, adottando un approccio prudentiale e illustrando nella nota integrativa, in forma chiara e precisa, tutti i fatti rilevanti della gestione;
- registrare tempestivamente ogni informazione o accadimento potenzialmente incidente sul patrimonio della Società, indipendentemente dalla probabilità che l'informazione o l'accadimento possa concretizzarsi in un evento pregiudizievole (ad es., coinvolgimento della Società in procedimenti giudiziari dai quali possa derivare un esborso economico per effetto di pretese risarcitorie di terzi);
- seguire i criteri e le metodologie di rappresentazione contabile identificati dalla Funzione Amministrativa sulla base della legislazione, dei principi contabili vigenti e della struttura di *governance* che la stessa si è data;
- determinare in modo chiaro e completo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla Funzione Amministrativa responsabile della redazione del bilancio;
- garantire che ogni modifica ai dati contabili sia concordata anche con la funzione che li ha generati;
- fornire istruzioni a tutti soggetti coinvolti nelle attività di formazione e redazione del bilancio, in modo da definire con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;

- effettuare le registrazioni contabili in modo da riflettere accuratamente e correttamente le operazioni della Società conformemente alle previsioni dei principi contabili. Costi e oneri, ricavi e proventi, incassi ed esborsi sono rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e opportunamente documentati in conformità alla legislazione vigente;
- effettuare la rilevazione delle informazioni contabili tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità del processo di formazione dei dati;
- predisporre, se del caso in coordinamento con la Funzione Risorse Umane, un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- fornire al consulente esterno tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società che questi abbia eventualmente richiesto;
- seguire le procedure interne e i passaggi autorizzativi ivi previsti;
- assicurare un costante flusso di comunicazione con le figure competenti del Gruppo riguardo alle entrate, le uscite di cassa e per la trasmissione di *report* economici – mensili o settimanali - per il monitoraggio dei KPI;

Per assicurare la massima correttezza nella predisposizione del bilancio, la Società richiede che il documento sia controllato da più individui/funzioni e, in particolare, da: (i) CFO, (ii) Responsabile della Funzione Amministrativa, (iii) consulente esterno, (iv) revisori e (v) gli Amministratori.

La Società **vieta espressamente** di:

- produrre o utilizzare documentazione societaria o contabile falsa;
- occultare – nel corso di verifiche/ispezioni/accessi di funzionari delle autorità pubbliche di vigilanza – documenti, relazioni, atti, *report* di *audit*, verbali delle verifiche del revisore legale dei conti o pareri di cui è stata richiesta l'esibizione.

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle **attività di selezione e gestione dei rapporti con i Fornitori** e nella **selezione e assunzione del personale** devono attenersi ai principi contenuti nelle procedure adottate dalla Società (con particolare riferimento alla procedura “Processo colloqui di assunzione”), nonché:

- attenersi scrupolosamente i processi autorizzativi vigenti all'interno della Società e nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni;

- attenersi alle indicazioni fornite dalla Società in termini di requisiti, certificazioni e valutazioni qualitative per la selezione dei potenziali Fornitori;
- con riferimento all'acquisizione di beni e servizi che non abbiano caratteristiche di specificità o infungibilità tali da rendere opportuno il ricorso ad un unico Fornitore, effettuare – fra i Fornitori che soddisfano i requisiti richiesti della Società – una selezione comparativa;
- astenersi dall'intrattenere rapporti economici indebiti con Fornitori della Società e comunicare ai propri superiori/responsabili eventuali cointeressenze precedenti alla sottoscrizione di contratti di fornitura (ad es., l'esistenza di un legame di parentela, di coniugio, ecc.);
- garantire che, indipendentemente dal canale di acquisizione del contatto con un candidato interessato ad una posizione lavorativa presso la Società, il processo di *recruitment* avvenga sempre secondo criteri di merito e in modo tale da garantire la tracciabilità del percorso di valutazione;
- conservare il modulo di domanda di ciascun candidato per almeno dieci anni dopo che quest'ultimo ha lasciato la Società;
- conservare il modulo di domanda di ciascun candidato non selezionato per almeno dodici mesi successivi alla presentazione;
- svolgere le opportune verifiche sui candidati contenute nelle procedure in materia di *Employment* adottate dalla Società (e.g., verifica dello stato familiare, del permesso di lavoro, ecc.);
- garantire l'adeguata archiviazione di tutta la documentazione rilevante.

In ogni caso, **è fatto esplicito divieto** di:

- concludere contratti di fornitura o di mandato professionale in forma orale;
- concludere contratti di fornitura, consulenza o mandato professionale con persone o società gradite o riferibili, anche indirettamente o per interposta persona, a Fornitori in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza;
- sollecitare, ricevere o accettare utilità non dovute da parte di Fornitori e potenziali Fornitori della Società, ovvero offrire o promettere loro tali utilità;
- intrattenere rapporti con Fornitori che abbiano in passato offerto utilità non dovute, anche non accettate;
- effettuare pagamenti in favore di Fornitori, consulenti o altri professionisti che operino per conto o a favore della Società, in assenza di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale e, comunque, laddove vi sia uno scostamento non giustificato tra l'importo indicato nel contratto e l'importo indicato nella fattura;
- corrispondere o ricevere omaggi (prescindenti da un contratto di fornitura o da un ordine) di importo superiore al valore soglia di 200,00 euro in assenza delle autorizzazioni previste, anche se gli omaggi siano

- frazionati nel corso del tempo e il loro importo superi solo cumulativamente il valore soglia;
- effettuare l'elargizione di *gift* e omaggi senza che essa sia preceduta da un passaggio interno autorizzativo e adeguatamente tracciata;
 - riconoscere rimborsi spese che non siano supportati da idoneo giustificativo di spesa;
 - attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi professionali non ancora eseguiti;
 - concordare eccezioni nelle prassi di fatturazione che possano portare alla commissione di illeciti tributari;
 - promettere o offrire a rappresentanti di Fornitori attuali o potenziali denaro, beni o altre utilità al fine di indurli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o ai loro obblighi di fedeltà, al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società;
 - effettuare o offrire ospitalità nell'ambito di eventi di presentazione di servizi commerciali, promossi, sponsorizzati o organizzati dalla Società, che prevedano una remunerazione o comunque condizioni di *hospitality* che possano essere percepite come un beneficio indebito a soggetti privati quale controprestazione per il compimento di attività vantaggiose per la Società;
 - favorire, nel processo di selezione dei Dipendenti, soggetti segnalati da Fornitori o consulenti esterni, in cambio di favori, compensi o altri indebiti vantaggi per la Società.

Tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività di gestione dei rapporti con i clienti devono osservare i seguenti protocolli di comportamento:

- i mezzi di pagamento accettati dalla Società devono garantire il tracciamento dei flussi monetari. A tal riguardo, sono accettati la ricevuta bancaria e il bonifico, mentre è in ogni caso vietato accettare pagamenti in contanti, per importi superiori a euro 1.000,00.

Da ultimo, tutti i Destinatari del presente Modello coinvolti in operazioni societarie straordinarie devono agire nel rispetto delle norme a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, affinché gli stessi non ledano le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

2.5. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (25-QUINQUIES)

2.5.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO ILLECITO DEL LAVORO (ART. 603 C.P.)

Il reato sanziona chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche

mediante la suddetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, intendendo per tale anche la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Esempio

Il responsabile delle Risorse Umane assume personale tramite agenzie non autorizzate, obbligandolo a lavorare in condizioni irregolari o senza la corretta retribuzione, traendo vantaggio economico dallo sfruttamento.

2.5.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra indicata, l'attività a rischio è quella relativa alla procedura di assunzione e gestione del personale.

Per tale ragione, i principali soggetti a rischio di commissione del reato presupposto indicato dall'art. 25-*quinquies* del Decreto 231 sono il Responsabile della Funzione Risorse Umane e coloro che prestano supporto alla suddetta Funzione.

2.5.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello – e in particolare coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella **selezione, assunzione e gestione del personale** – devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni della “**Procedura di assunzione**”, nonché:

- Verificare sempre la regolarità documentale del personale, anche in somministrazione o tramite agenzie, prima dell'assunzione o dell'impiego.
- Garantire che orari, condizioni di lavoro e retribuzione siano conformi alle normative applicabili e non costituiscano condizioni di sfruttamento.
- Escludere l'impiego di lavoratori privi del titolo o del permesso di soggiorno previsto dalla legge, ovvero in condizioni irregolari o non trasparenti, evitando situazioni di dipendenza illecita.
- Monitorare costantemente i fornitori, agenzie interinali e collaboratori esterni affinché rispettino analoghi *standard* etici e di legalità, mediante adeguate clausole contrattuali e controlli documentali.
- Garantire che le condizioni di alloggio offerte ai dipendenti, anche stagionali, rispettino i requisiti di dignità, sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente, evitando qualsiasi forma di sfruttamento o

imposizione di condizioni di vita o di lavoro degradanti, anche mediante verifiche periodiche sullo stato degli alloggi e sul rispetto degli standard contrattuali ed etici aziendali.

2.6. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)

2.6.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, CO. 3, C.P.)

Il reato di omicidio colposo si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di un altro soggetto. Tale reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato previsto dall'art. 590, co. 3, c.p. costituisce un'ipotesi doppiamente aggravata del reato di lesioni colpose, che si configura quando un soggetto cagiona ad altri lesioni gravi o gravissime, con una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi: «1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo». Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva: «1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella».

Esempi

La Società rinvia la distribuzione di dispositivi di protezione individuale: un dipendente riporta gravi ustioni a seguito di manipolazione di agenti chimici.

La Società rinvia la messa a norma delle macchine agricole, nonostante evidenti malfunzionamenti che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza. A causa di un guasto, un macchinario provoca la caduta di un carico su un dipendente, che subisce gravi lesioni

2.6.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI PHARMA PUGLIA

I rischi derivanti dall'attività di lavoro svolta presso la sede le Unità Operative della Società sono già valutati e presidiati nei documenti aziendali adottati in conformità a quanto disposto dal Decreto Sicurezza. Tali documenti (ivi compreso il Documento di Valutazione dei Risch, e le altre procedure che lo

integrano, incluso il documento “**Rischi per la salute dovuti a fattori di natura igienico ambientale**”, la “**Procedura di Primo Soccorso**”; la procedura “Prevenzione delle Patologie da calore nei luoghi di lavoro”, etc.), costituiscono parte integrante del presente Modello e si intendono qui integralmente richiamati.

Tra le Attività sensibili figurano le seguenti attività:

- adempimenti in materia di salute e sicurezza ai sensi del Decreto Sicurezza, con particolare riferimento alla nomina del RSPP e del Medico Competente, all’effettuazione dell’analisi dei rischi e alla redazione del DVR, alla designazione del Medico Competente e alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti;
- gestione delle Unità Operative (;
- gestione delle emergenze;
- gestione della sicurezza;
- gestione delle verifiche e delle ispezioni.

Per quanto riguarda i soggetti, risultano maggiormente esposti al rischio di commissione di reati in tema di sicurezza sul lavoro, ciascuno secondo l’ampiezza della propria posizione di garanzia, il Datore di Lavoro, il Delegato ex art. 16 del Decreto Sicurezza e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, quali, a titolo indicativo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), il Medico Competente, gli addetti al primo soccorso e gli addetti alle emergenze in caso d’incendio.

2.6.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Il **Datore di Lavoro**, unitamente agli altri **responsabili della sicurezza** – ciascuno nell’ambito delle responsabilità che gli sono attribuite per legge – devono:

- fornire ai Dipendenti – prima dell’avvio dell’attività lavorativa - i Dispositivi di Protezione Individuale (“DPI”) più idonei a minimizzare o prevenire il rischio di infortuni in relazione alle specifiche attività da porre in essere;
- garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro, anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria);
- monitorare le scadenze della S.C.I.A. antincendio e che la manutenzione ordinaria degli impianti avvenga secondo le tempistiche di legge;
- garantire la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l’identificazione e aggiornamento della valutazione dei rischi, anche attraverso lo svolgimento di *audit* periodici da parte del R.S.P.P., il successivo monitoraggio delle azioni correttive eventualmente indicate e incontri con i R.L.S.;
- garantire idonei flussi comunicativi con il Medico Competente e l’R.S.P.P. in relazione ai risultati delle visite periodiche svolte sul personale aziendale

conformemente alle tempistiche previste dal Decreto Sicurezza e dall'ulteriore normativa di settore, in modo da avere evidenza dei lavoratori per i quali sono state previste specifiche prescrizioni all'esito della sorveglianza sanitaria ed evitare, così, di destinarli a lavorazioni incompatibili;

- garantire la definizione (e l'aggiornamento, in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) del sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e condizioni igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro, affinché siano sempre conformi agli effettivi assetti organizzativi e sia chiaro a tutti i soggetti coinvolti quali siano i compiti che devono svolgere;
- garantire – per il tramite del R.S.P.P. esterno e della Funzione Risorse Umane della Società – un adeguato livello di informazione e di formazione del Personale sul sistema di gestione della salute e sicurezza della Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite, anche mediante affidamento delle attività formative ad un consulente esterno in possesso di idonei requisiti di qualificazione e onorabilità;
- garantire al Personale una formazione diversificata, in base alle funzioni svolte da ciascuno;
- garantire un adeguato livello di vigilanza e verifica del rispetto e dell'efficacia delle procedure adottate.

2.7. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)

2.7.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, la fattispecie prevede una sanzione più lieve per l'ipotesi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Sono state introdotte, inoltre, un'aggravante qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità (con una diversa cornice edittale a seconda che il denaro o le cose provengano da delitto o da contravvenzione).

Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o concorrente nel reato dal quale derivano i proventi.

Per *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale un soggetto consegue il possesso del bene. Per *ricezione* si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal reato, anche solo temporanea. Per *occultamento* si intende il nascondimento del bene proveniente da reato.

Perché sussista la ricettazione non è necessario che il denaro o i beni provengano immediatamente dal reato: è sufficiente anche una provenienza mediata (dopo, cioè, un primo passaggio), a condizione che il soggetto sia consapevole di tale provenienza.

Esempio

La Società, al fine di risparmiare sui costi delle forniture aziendali, acquista da un fornitore noto per essere coinvolto in attività illecite merce a prezzi significativamente inferiori rispetto ai listini ufficiali.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, la prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche rispetto a tale fattispecie, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021 è prevista una pena più bassa quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per *trasferimento* si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione del reato di riciclaggio si richiede, pertanto, un *elemento aggiuntivo* rispetto al reato di ricettazione, cioè il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato di riciclaggio, tuttavia, chi abbia commesso o concorso a commettere il reato dal quale provengono le utilità riciclate.

Il reato punito dall'art. 648-ter c.p. si configura, invece, nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, è prevista anche qui una pena più bassa quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale. Il reato, comunque, non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, inoltre, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza da reato del bene.

Il termine *impiegare* è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" si debba intendere "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante solo un utilizzo a fini di profitto.

Esempio

Un esponente della Società accetta di fornire servizi di spedizione per un cliente che concorda il pagamento in contante, pur essendo a conoscenza del fatto che il cliente è legato a un'associazione criminale e coinvolto in attività illecite.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 3 della legge 186/2014 al fine di superare uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile ai sensi degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l'autore o il concorrente nel Reato Presupposto.

A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 195/2021, il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa.

Come già visto per le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., è prevista una pena più lieve nel caso in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Esempio

Un esponente della Società, avendo fatto ottenere alla stessa un'erogazione pubblica non dovuta attraverso la presentazione di documentazione mendace, impiega le somme nell'acquisizione di un piccolo competitor locale, intestandone la titolarità ad una società estera neocostituita.

2.7.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento ai reati individuati dall'art. 25-*octies* del Decreto, tra le attività maggiormente a rischio, si segnalano:

- gestione degli incassi e dei pagamenti e della tesoreria aziendale;
- gestione degli adempimenti in materia antiriciclaggio, con particolare riguardo alla gestione anagrafica dei clienti e attuazione della adeguata verifica;
- gestione degli acquisti;
- la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali;
- la gestione delle risorse finanziarie, della liquidità aziendale e la predisposizione degli ordini di acquisto e la loro emissione;
- la selezione e assunzione del personale;
- la selezione degli agenti e dei Fornitori.

Per quanto riguarda i soggetti, risultano maggiormente esposti al rischio di commissione di reati presupposto ex art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001 tutti gli amministratori della Società, nonché, in relazione alle proprie competenze i Responsabili della Funzione Amministrativa.

2.7.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Con specifico riguardo alla prevenzione del rischio di commissione del riciclaggio, tutti i Destinatari – e in particolare chi, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sia coinvolto nella gestione dei flussi monetari e finanziari della Società – devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- accertarsi che l'approvvigionamento di beni o servizi sia ispirato al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, bilanciando il parametro del prezzo offerto con il termine di consegna e l'affidabilità del Fornitore;
- consentire la tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e di controllo sulle attività e operazioni svolte;
- consentire la massima tracciabilità delle risorse economiche impiegate nell'ambito dell'attività aziendale;
- astenersi dal ricevere o gestire flussi di denaro dei quali si abbia motivo di sospettare la possibile derivazione illecita;
- garantire una puntuale segregazione fra le funzioni di autorizzazione ed esecuzione delle spese;
- verificare, nella gestione dei flussi di cassa, la corrispondenza e veridicità delle firme sugli assegni e, più in generale, garantire l'applicazione di una doppia chiave di sicurezza (*i.e.*, il controllo di almeno due individui) in relazione ai pagamenti verso soggetti

esterni. Tale controllo è effettuato mediante la condivisione interna della lista di pagamenti, con una segregazione dei ruoli di colui che inserisce gli ordini e di colui che li approva.

In ogni caso, **è fatto divieto** di:

- ricevere beni e servizi a un prezzo inferiore a quello di mercato in circostanze che inducano anche solo a sospettare che alla base vi sia un comportamento illecito del Fornitore (non, ad esempio, nei casi in cui il bene o servizio sia ricevuto da quest'ultimo nell'ambito di un più ampio rapporto di collaborazione);
- acquistare o ricevere beni o servizi in presenza di documentazione di acquisto palesemente incompleta o inesatta;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati.

Inoltre, la Società prevede:

- l'introduzione di clausole contrattuali di salvaguardia in cui comunica di aver adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e la controparte si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei Reati Presupposto, nonché di clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

2.8. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25-OCTIES.2 D.LGS. 231/2001)

Gli artt. 275-*bis*, 275-*ter* e 275-*quater* del Codice Penale, sono stati introdotti nel Decreto attraverso il D.Lgs. 211/2025, di attuazione della Direttiva UE 2024/1226, ampliando la responsabilità amministrativa degli enti anche per le violazioni relative alle misure restrittive dell'Unione Europea, comprese le violazioni dei divieti, degli obblighi informativi e delle condizioni autorizzative.

L'intervento normativo si colloca nel più ampio contesto delle iniziative dell'Unione volte a garantire un'applicazione uniforme ed efficace delle misure restrittive adottate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, rafforzando l'armonizzazione delle risposte sanzionatorie nazionali e contrastando in modo omogeneo le condotte di violazione ed elusione all'interno degli Stati membri.

Per tali reati, il legislatore ha introdotto un regime sanzionatorio peculiare e differenziato rispetto a quello ordinario previsto dal Decreto, fondato non più sul sistema delle quote, bensì su sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato globale dell'ente. Pertanto, per la commissione di Reati in

violazione delle restrizioni UE la sanzione può essere determinata in misura percentuale significativa del fatturato dell'esercizio precedente.

Nel prosieguo si fornisce una sintetica illustrazione dei Reati in materia di violazione delle restrizioni UE astrattamente applicabili e rilevanti per la Società.

2.8.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 275-BIS C.P.)

La fattispecie di reato di cui all'art. 275-bis c.p. si configura qualora un soggetto violi i divieti o le limitazioni previsti da misure restrittive adottate dall'Unione europea, quali, a titolo esemplificativo, divieti di esportazione o importazione, restrizioni commerciali, congelamento dei fondi o divieto di mettere risorse economiche a disposizione di determinati soggetti, enti o Paesi.

Esempio

Il Direttore Commerciale, al fine di eludere le misure restrittive previste dall'Unione europea, si accorda con un proprio distributore con sede in uno stato extra-UE affinché quest'ultimo possa successivamente vendere prodotti della Società sul territorio di Paesi soggetti a restrizioni.

VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IMPOSTI DA UNA MISURA RESTRITTIVA DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 275-TER C.P.)

Il delitto si configura quando un soggetto omette, fornisce in modo incompleto o non veritiero informazioni che è tenuto a comunicare alle autorità competenti in forza di una misura restrittiva dell'Unione europea, in particolare con riferimento a fondi, risorse economiche o rapporti con soggetti destinatari delle sanzioni.

Esempio

La Società, omettendo di comunicare alle Autorità competenti il transito di un prodotto attraverso un territorio soggetto a restrizioni, realizza una violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa dell'Unione Europea.

VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ (ART. 275-QUATER C.P.)

La norma prevede che il reato si realizza nell'ipotesi in cui il soggetto svolga un'attività economica o commerciale in violazione delle condizioni stabilite in un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competenti ovvero continui l'attività oltre i limiti oggettivi, soggettivi o temporali previsti dall'autorizzazione.

Esempio

La Società, in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per l'esecuzione di specifiche operazioni commerciali in deroga a una misura restrittiva dell'Unione Europea, estende l'attività a operazioni non ricomprese nell'autorizzazione, per errore o per mancata verifica dei limiti autorizzativi.

2.8.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento alle fattispecie di reato sopra indicate, si segnalano, in particolare, le seguenti attività sensibili:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia delle Dogane) e con funzionari pubblici nell'ambito di verifiche, controlli e accertamenti
- selezione e gestione dei rapporti con fornitori e gestione degli approvvigionamenti;
- selezione e gestione di *partner* commerciali e gestione delle vendite;
- gestione delle risorse finanziarie, dei flussi monetari e finanziari e della tesoreria aziendale;
- gestione dei pagamenti, rimborsi spese e spese di rappresentanza;
- raccolta, elaborazione e presentazione della documentazione tecnica, economica e amministrativa per certificazioni, autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda i soggetti, risultano esposti al rischio di commissione di reati presupposto ex art. 25-*octies*.2 D.lgs. 231/2001:

- l'Amministratore delegato e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la Funzione Amministrativa;
- più in generale, tutti i soggetti coinvolti nell'attività di esportazione e vendita.

2.8.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Con specifico riguardo alla prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 275-*bis*, 275-*ter* e 275-*quater* c.p., tutti i destinatari e in particolare chi, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sia coinvolto nella gestione dei rapporti commerciali, della movimentazione di beni o delle autorizzazioni relative a paesi, soggetti o enti sottoposti a restrizioni UE, sono tenuti a osservare i seguenti principi di comportamento:

- tutte le operazioni commerciali internazionali effettuate in paese extra-UE e non considerati partner commerciali dell'UE devono essere preventivamente valutate rispetto alle misure restrittive vigenti;
- l'esportazione, l'importazione o la fornitura di beni, risorse economiche o servizi verso soggetti, Paesi o enti sottoposti a restrizioni è consentita solo se espressamente autorizzata e

documentata secondo la normativa di riferimento e in conformità delle procedure aziendali;

- nell'ipotesi in cui il cliente ricorra ad agenti finanziari per effettuare i pagamenti, prima di accettare qualsiasi somma, la Funzione competente richiede lo svolgimento di una verifica, con il supporto di un consulente legale, per accertare che né il cliente né l'agente siano soggetti a sanzioni;
- nel caso in cui venga effettuato un pagamento a favore della Società da soggetti sconosciuti o comunque non tracciati, è obbligatorio restituire l'importo ricevuto;
- è obbligatorio verificare l'identità e lo status dei partner commerciali e clienti, con particolare riguardo al rispetto delle sanzioni UE;
- tutte le operazioni devono essere registrate in modo trasparente e tracciabile nei sistemi aziendali;
- l'accesso a piattaforme e sistemi informatici utilizzati per gestire le autorizzazioni e le operazioni doganali è regolato da profili coerenti con le mansioni e soggetto a controlli periodici;
- le informazioni da comunicare alle Autorità competenti in adempimento agli obblighi derivanti dalle misure restrittive devono essere complete, veritiere e trasmesse tempestivamente;
- l'esecuzione di attività economiche o commerciali in deroga alle autorizzazioni concesse deve avvenire solo entro i limiti oggettivi, soggettivi e temporali previsti, previa verifica documentale e autorizzativa;
- eventuali anomalie, irregolarità o situazioni che possano comportare violazioni delle misure restrittive UE devono essere tempestivamente segnalate attraverso i canali aziendali previsti.

In ogni caso, è fatto **esplicito divieto** di:

- stipulare o portare avanti qualsiasi attività commerciale, finanziaria o economica con soggetti sanzionati o con Paesi sottoposti a embargo;
- omettere, fornire informazioni incomplete o non veritiere alle Autorità competenti in relazione a fondi, risorse economiche o rapporti con soggetti sottoposti a restrizioni;
- utilizzare *partner* commerciali o terzi per eludere le restrizioni o per veicolare beni, servizi o risorse economiche verso soggetti vietati;
- frazionare operazioni o artificialmente suddividere trasferimenti di beni o risorse economiche al fine eludere i limiti previsti dalla normativa o i controlli o presidi autorizzativi;
- omettere la segnalazione di anomalie, tentativi di elusione o comportamenti sospetti relativi alla gestione dei rapporti commerciali internazionali o all'esecuzione delle autorizzazioni.

2.9. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)

2.9.1. LA FATTISPECIE DI REATO

L'art. 377-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca reato più grave, «*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere*». Il reato in parola, quindi, non si configura quando il dichiarante ha l'obbligo di rispondere, ad es. se è testimone e non è prossimo congiunto o soggetto legato da vincolo di adozione, convivenza *more uxorio* o unione civile con la persona imputata.

Esempio

Un amministratore della Società offre denaro a un Dipendente sottoposto a indagini in un procedimento penale per reati commessi nel corso dell'attività aziendale, al fine di indurlo ad avvalersi della facoltà di non rispondere nel corso di un interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria.

2.9.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra indicata, l'unica Attività sensibile riguarda la gestione dei rapporti della Società con i dipendenti e coinvolti in procedimenti penali.

Sebbene di remota configurabilità, tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere il reato presupposto indicato dall'art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001.

2.9.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Con specifico riferimento alla **gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali**, la Società prevede:

- l'attribuzione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti (a seconda della tipologia di contenzioso);
- le modalità di gestione degli eventuali accordi transattivi;
- i criteri di selezione dei professionisti esterni (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo ecc.) e le modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- la formalizzazione delle modalità di supervisione del contenzioso e l'approvazione fatture emesse dal consulente anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato;
- le modalità di tracciabilità del processo interno;
- la formalizzazione dei seguenti protocolli di comportamento:

- nel caso in cui la Società sia coinvolta in un procedimento ai sensi del D.lgs. 231/01, il Consiglio d'Amministrazione dà informativa all'Organismo di Vigilanza, informandolo altresì della nomina del legale esterno;
- i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno.

È vietato qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di condotte che inducano taluno a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ovvero la tenuta di comportamenti – ivi inclusa la cancellazione dei dati o della corrispondenza intrattenuta con i Fornitori – in grado di interferire con il corretto svolgimento di specifiche attività dell'autorità giudiziaria, sia in fase investigativa sia in fase processuale.

2.10. REATI AMBIENTALI

2.12.1 LE SINGOLE FATTISPECIE RILEVANTI

Con il D.lgs. 121/2011 è stata attuata nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente e di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel caso di specifiche condotte illecite "*poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza*" (art. 3) nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche stesse e sono stati quindi introdotti all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 i reati ambientali tra i reati presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Con la L. 68/2015 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto ulteriori fattispecie delittuose in materia ambientale. In linea con i principi contenuti nella Direttiva 2008/99 CE e diversamente dalla maggior parte delle contravvenzioni esistenti in materia ambientale, per lo più contenute nel D.lgs. 152/2006, i nuovi delitti richiedono, per il loro perfezionamento, il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto di danno e, tranne che per due fattispecie di reato (inquinamento e disastro ambientale) la sussistenza dell'elemento soggettivo del **dolo**.

Da ultimo, con la legge 3 ottobre 2025, n. 143, è stato convertito in legge il d.l. 9 agosto 2025, n. 116, il quale ha ulteriormente esteso la responsabilità delle imprese per i reati ambientali, attraverso l'introduzione di sei nuovi Reati Presupposto.

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle attività svolte dall'azienda e considerate "a rischio",

la commissione dei reati presupposto della responsabilità degli enti in materia ambientale, così come individuati nell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001.

Oltre alle ipotesi delittuose di inquinamento ambientale colposo e di disastro ambientale colposo, i reati sotto riportati che prevedono l'applicazione dell'arresto e/o dell'ammenda quale sanzione penale possono essere integrati anche **a titolo colposo**. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Con riferimento all'attività svolta dalla Società, si richiamano gli illeciti che si sono ritenuti rilevanti in quanto potrebbero astrattamente integrare ipotesi di rischio per la Società:

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

L'art. 452-*bis* c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona, anche colposamente, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (a) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUINQUIESC.P.)

L'art. 452-*quater* c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona, anche colposamente, un disastro ambientale. Configura disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

IMPEDIMENTO AL CONTROLLO (ART. 452-SEPTIES C.P.)

L'art. 452-*septies* c.p. sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

OMESSA BONIFICA (ART. 452-TERDECIES C.P.)

L'art. 452-*terdecies* c.p. sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES C. 1 C.P.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE. SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. 152/2006)

L'art. 137 sanziona lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata o in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente; lo scarico di acque reflue industriali oltre i limiti tabellari; nonché la violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente.

ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI (ART. 255-BIS D.LGS. 152/2006)

L'art. 255-*bis* sanziona chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 255-TER D.LGS. 152/2006)

L'art. 255-*ter* sanziona chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D.LGS. 152/2006)

L'art. 256 D.lgs. 152/2006 punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto.

La norma sanziona altresì la condotta di chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (ART. 256-BIS D.LGS. 152/2006)

L'art. 256-bis D.lgs. 152/2006 punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata .

BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. 152/2006)

L'art. 257 D.Lgs. 152/2006 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del predetto decreto. La norma incrimina altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 del decreto.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI(ART. 258 D.LGS. 152/2006)

L'art. 258 sanziona: (i) chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti; nonché (ii) chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI (ART. 259 C. 1 D.LGS. 152/2006)

L'art. 259 effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI (ART. 259-TER D.LGS. 152/2006)

L'art. 259-ter sanziona i reati previsti dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 quando realizzati in forma colposa.

Esempi

La Società affida la raccolta e lo smaltimento dei propri rifiuti ad un operatore esterno, pur sapendo che questi non è un soggetto autorizzato a svolgere tale attività, e negozia un prezzo vantaggioso a fronte della promessa dell'operatore di ottenere le necessarie autorizzazioni in breve tempo successivamente alla sottoscrizione del contratto.

La Società – omettendo di svolgere, per ragioni economiche, i dovuti controlli sull'operatore incaricato della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel corso dell'attività – non si avvede che questi opera una miscelazione abusiva dei rifiuti per ridurre i costi di servizio.

Mediante una rete stabile di trasportatori non autorizzati e formulari FIR fittizi, vengono prelevati periodicamente dal sito ingenti quantitativi di rifiuti (plastiche contaminate, oli esausti, contenitori di fitofarmaci), in violazione delle procedure aziendali su tracciabilità e conferimento a soggetti autorizzati. I rifiuti sono miscelati/declassificati e smaltiti abusivamente in impianti di comodo o all'estero, con più operazioni continuative finalizzate a ridurre i costi di gestione e a conseguire un ingiusto profitto.

Un fusto di olio esausto viene stoccato senza vasca di contenimento; il danneggiamento del fusto provoca lo sversamento con contaminazione di suolo/sottosuolo. Accertato l'inquinamento, la Società non esegue la bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento ex art. 242 ss. D.Lgs. 152/2006.

Durante il lavaggio di attrezzature con residui di fitofarmaci, le acque di risciacquo vengono scaricate abusivamente in un fosso irriguo, in violazione delle cautele di raccolta/riutilizzo previste dalla procedura "Piano di Gestione dei Rifiuti". Le analisi attestano un deterioramento significativo e misurabile delle acque, con interessamento di un tratto esteso del corso d'acqua.

2.10.1. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA.

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra indicata, l'attività a rischio è quella relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società.

Tutti gli esponenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i reati presupposto ex art. 25-undecies D.lgs. 231/2001, nonché, alla luce delle loro specifiche attribuzioni:

- I componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore di Produzione/Direttore Commerciale;
- I componenti dell'Area Produzione (e.g. Addetti ai trattamenti fitosanitari, addetti alla floricoltura in serra, etc.)
- I responsabili della manutenzione delle Strutture e degli Impianti;
- In generale, i responsabili di funzioni operative sensibili al rischio ambientale (es. responsabile ambiente/HSE).

2.10.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi scrupolosamente alle procedure della Società in materia ambientale (incluso il "**Piano di Gestione dei Rifiuti**"), nonché ai seguenti principi di comportamento:

- rispettare la normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento a quella prevista in materia di rifiuti, scarichi, emissioni, uso di sostanze pericolose, contaminazioni;

- collaborare attivamente con gli organi di controllo e con le Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio di vigilanza;
- assicurare che i rapporti con i pubblici ufficiali o con gli incaricati di pubblico servizio per gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente siano opportunamente tracciati;
- assicurare che le responsabilità in materia di gestione delle tematiche ambientali siano attribuite mediante delega/procura scritta o siano disciplinate da apposito contratto scritto, se date in *outsourcing*;
- conservare tutta la documentazione di rilevanza ambientale e, in particolare, i certificati relativi al corretto smaltimento dei rifiuti, ove disponibili;
- nel caso in cui le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti siano affidate a terzi, assicurare che i soggetti incaricati del servizio siano selezionati dalla Società tra imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni e all'esito della verifica della loro validità nonché della tipologia, quantità dei rifiuti e delle attività per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

È, inoltre, fatto espressamente **divieto** di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti non corrispondenti al vero;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo (anche in sede di ispezione) da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

2.11. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001)

2.11.1. LA FATTISPECIE DI REATO RITENUTA RILEVANTE (ART. 22, CO. 12-BIS D.LGS. 286/1998)

L'art. 22, co. 12 e 12-bis, del D.lgs. 286/1998 sancisce che il «*datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato*» (co. 12) e che le medesime pene sono aumentate da un terzo alla metà «*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale*» (co. 12-bis).

Esempio

La Società assume un Dipendente straniero nonostante sia al corrente che il suo permesso di soggiorno è scaduto alla data di inizio dell'attività lavorativa.

2.11.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento alla fattispecie di reato sopra indicata, l'attività a rischio è quella relativa alla procedura di assunzione e gestione del personale proveniente da Paesi extra UE.

Per tale ragione, i principali soggetti a rischio di commissione del reato presupposto indicato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto 231 sono il Responsabile della Funzione Risorse Umane e coloro che prestano supporto alla suddetta Funzione.

2.11.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Tutti i Destinatari del presente Modello – e in particolare coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella **selezione, assunzione e gestione del personale** – devono attenersi ai principi contenuti nella “**Procedura di Assunzione**” adottata dalla Società, nonché:

- indicare in ogni *job offer* (e segnalare durante le interviste ai candidati ad una *job position*) che l'assunzione è subordinata alla verifica del possesso di un conto corrente accesso presso un istituto di credito italiano e alla verifica della documentazione attestante la regolarità del titolo di soggiorno sul territorio italiano;
- monitorare l'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno, secondo i termini di legge, acquisendo copia della ricevuta postale della relativa domanda in prossimità della scadenza del titolo di soggiorno;
- valutare l'inclusione, nei contratti eventualmente stipulati con soggetti terzi per la fornitura di prestazioni lavorative, di clausole che impongano la garanzia da parte del Fornitore che, nell'ambito dell'assunzione e gestione delle risorse fornite, sono state rispettate le prescrizioni normative vigenti in tema di immigrazione;
- consentire la tracciabilità dell'*iter* decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;
- garantire la conservazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione.

2.12. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUEDECIES D.LGS. 231/2001)

2.12.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d.l. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), ha previsto l'inserimento nel catalogo dei Reati Presupposto di taluni reati tributari, tra cui spicca il novellato art. 2 del D.lgs. 74/2000.

Tale reato sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi (ad es., l'I.R.E.S.) o l'I.V.A., avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ad es., scontrini, schede carburante, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, note di addebito/credito), indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti per fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena detentiva e, corrispondentemente, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto è, però, attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro.

L'offesa del reato consiste nella rappresentazione mendace della propria situazione reddituale, accompagnata da una condotta costituita dall'utilizzo di falsi documenti probatori, che rende assai più arduo per l'Amministrazione ricostruire la reale posizione del contribuente.

Il reato fa riferimento a qualsiasi dichiarazione fiscale - quindi non soltanto alla dichiarazione annuale dei redditi - e sanziona soltanto l'indicazione in essa di valori negativi che determinano o una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva (ad es., per effetto dell'incremento fraudolento dei costi sostenuti per generare il reddito), o un'imposta più bassa rispetto a quella invece dovuta (ad es., per effetto del calcolo di detrazioni indebite).

Quanto alle operazioni che, richiamate dalle fatture, devono risultare inesistenti, il reato sussiste sia nel caso di *inesistenza totale* dell'operazione economica, sia nel caso di *inesistenza parziale* (ad es., una compravendita di beni per un ammontare inferiore a quello indicato in fattura); l'inesistenza dell'operazione, poi, può essere sia *oggettiva* - laddove, cioè, la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata o lo sia stata in maniera diversa da come rappresentato - sia *soggettiva* - laddove, cioè, la prestazione, pur effettivamente avvenuta, sia intercorsa tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

Il reato in esame è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi taluni costi per iniziative di marketing "gonfiati" dal Fornitore, che ne ha retrocesso una parte ad un esponente aziendale, e documentati da fatture false.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

La legge 157/2019 ha incluso tra i Reati Presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000: tale figura di dichiarazione fraudolenta rappresenta un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'art. 2 dello stesso decreto, perché qui la condotta sanzionata non è costituita dall'utilizzo di fatture false, ma dall'avere - alternativamente - realizzato *operazioni simulate*

soggettivamente o oggettivamente, dall'essersi avvalsi di *documenti falsi* (ad es., fatture contraffatte) o di *altri mezzi fraudolenti* idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Peraltro, è sanzionata sia la condotta di indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sia di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi. Diversamente dalla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel delitto in esame è prevista una duplice soglia di punibilità.

Come per l'art. 2 del D.lgs. 74/2000, anche per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il fatto si considera commesso "avvalendosi di documenti falsi" quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per un corretto inquadramento del reato, si deve segnalare che la legge qualifica come "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" le operazioni apparenti, *diverse* da quelle che si concretizzano in fatti di *elusione fiscale* (cioè nel ricorso a fatti, atti e contratti che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, hanno il solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale indebito quale effetto dell'operazione), poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente, ovvero che sono riferite a soggetti fittiziamente interposti.

La legge, poi, offre alcuni riferimenti per la definizione dei "mezzi fraudolenti": in positivo, si tratta di condotte artificiose attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; in negativo, non sono rappresentati dalla semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o dalla sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In breve, la semplice sotto-fatturazione (il c.d. nero) non ricade nell'ipotesi in esame.

Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione dei redditi costi legati alla remunerazione del personale maggiori di quelli effettivamente corrisposti, avendo alterato le copie dei rispettivi contratti in modo da rappresentare componenti variabili di reddito in realtà non previste.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o altri documenti di cui al comma 1 dell'art 8, è inferiore, per periodo d'imposta, a euro centomila, la pena è diminuita.

Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio

Un esponente della Società emette una fattura per una fornitura di servizi a favore di un'altra società del Gruppo, nella piena consapevolezza che tali servizi non sono mai stati effettivamente erogati. La società nei cui confronti è emessa la fattura contabilizza così costi fittizi, abbattendo il proprio reddito imponibile.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Esempio

Un esponente della Società occulta le ricevute di pagamento relative ad alcune vendite così da non dichiarare una parte significativa del fatturato aziendale e consentire alla Società di evadere le imposte.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/200)

Il reato in esame punisce «chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva», ovvero «chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila».

Esempio

Un esponente della Società, per evitare il pagamento delle imposte, trasferisce beni aziendali a una società collegata e presenta una documentazione fiscale con redditi inferiori e costi fittizi, riducendo così l'ammontare delle imposte dovute.

2.12.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento ai reati individuati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231, tra le attività maggiormente a rischio, si segnalano:

- le attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- la predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali in genere;
- le attività attinenti alla gestione del ciclo attivo;
- le attività di finanza e tesoreria;
- la gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con l'Amministrazione Doganale (ad es., predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta o delle dichiarazioni doganali).

Tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i reati presupposto ex art. 25-*quinqüesdecies* D.lgs. 231/2001, nonché, alla luce delle loro specifiche attribuzioni:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Responsabile della Funzione Amministrativa;
- il legale rappresentante della Società.

2.12.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

In relazione alle Attività sensibili oggetto della presente sezione di Parte Speciale trovano applicazioni i principi di comportamento e i divieti indicati al paragrafo 2.5.3.

Le attività relative alla predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sono improntate ai principi di segregazione delle funzioni e di massima riduzione dei rischi di *non compliance* fiscale.

Le attività contabili sono predisposte dalla Funzione interna incaricata, con il supporto di un consulente esterno, che, dopo aver ricevuto la documentazione contabile della Società, verifica se vi sono delle variazioni da apportare e si occupa della chiusura del bilancio.

La Società si avvale inoltre di revisori legali esterni, ai quali viene trasmessa periodicamente tutta la documentazione opportuna per svolgere i controlli necessari sulla documentazione fiscale (Modelli F24, ritenute, libri sociali, versamenti ai fondi dei dipendenti).

La Società si avvale inoltre di un consulente esterno per la gestione delle operazioni di importazione ed esportazione e delle interlocuzioni con l'Agenzia delle Dogane. In aggiunta a quanto sopra, tutti i Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle **attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali**, nelle **attività attinenti alla gestione del ciclo attivo** e nelle **attività di finanza e tesoreria** devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le

attività finalizzate al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, alla formazione del bilancio, alla gestione del ciclo attivo e a quelle di finanza e tesoreria;

- osservare rigorosamente le previsioni della normativa fiscale e, in particolare, provvedere al puntuale e corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sulla Società;
- fornire al consulente esterno incaricato della predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società e i documenti da esso richiesti (ad esempio, il dettaglio dei costi per la valutazione circa la deducibilità degli stessi);
- assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni monetarie, provvedendo altresì allo svolgimento dei controlli necessari a garantire la trasparenza dei flussi finanziari (ad esempio, frequente riconciliazione dei dati contabili; elaborazione e conservazione di un efficace supporto documentale per assicurare la ricostruibilità *ex post* dei processi decisionali, ecc.);
- in caso di incertezze o di motivi di sospetto su aspetti anche non essenziali dei documenti a fondamento di richieste di rimborso spese, segnalare esplicitamente i dubbi al Responsabile della Funzione Finance e/o al CFO (ad es. la fattura risulta emessa da un soggetto non immediatamente riconducibile all'effettivo esecutore della prestazione);
- nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, formalizzare le modalità di supervisione del contenzioso e l'approvazione di fatture emesse dal consulente legale, anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato.

In aggiunta, i Destinatari del Modello devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché in tutte le attività finalizzate alla formazione della dichiarazione dei redditi e dell'ulteriore documentazione avente rilevanza fiscale;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;

- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- attuare un sistema di controllo su partner e fornitori al fine di evitare che la Società entri in contatto con enti fittizi (ad esempio, le società cd. "cartiere");
- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute
- assicurarsi che le informazioni contenute nella dichiarazione destinate all'Amministrazione Doganale siano coerenti e rispondenti al vero;
- assicurarsi che, in fase di importazione ed esportazione di merci, la Società sia dotata di specifiche autorizzazioni, licenze e/o titoli ove richiesti;
- verificare il corretto invio della dichiarazione doganale all'ufficio doganale competente;
- assicurarsi, prima della spedizione e comunque prima dell'uscita della merce dai magazzini, la corrispondenza tra quest'ultima e quanto dichiarato all'Agenzia delle Dogane.

Nella **gestione delle risorse finanziarie**, la Società:

- definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- definisce le principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:
 - i controlli effettuati in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti/incassi;
 - i controlli eseguiti in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
 - la formalizzazione dell'obbligo di disporre/accettare solo pagamenti/incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica;
 - la formalizzazione del divieto di effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati;

- la formalizzazione dell'obbligo di effettuare il pagamento solo sul conto corrente indicato in fattura/contratto;
- la formalizzazione dell'obbligo di verificare che il pagamento corrisponda a quanto indicato nel contratto;
- la formalizzazione dell'obbligo di verificare che il pagamento non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
- la formalizzazione del divieto di utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali);
- la formalizzazione del divieto effettuare pagamenti in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto se appartenente ai paesi elencati tra i c.d. "paradisi fiscali";
- la definizione delle modalità di gestione della piccola cassa (autorizzazione, reintegri, limiti di valore per singolo pagamento e tipologie di pagamenti consentiti per cassa, riconciliazioni, ecc.);
- la definizione delle modalità di gestione di eventuali eccezioni ai divieti (es. autorizzazione dei Vertici Aziendali, informativa verso l'Organismo di Vigilanza, ecc.);
- la definizione delle modalità di reportistica periodica sulla gestione delle risorse finanziarie.

In ogni caso, **è fatto specifico divieto** di:

- apportare modifiche ai documenti archiviati, in modo da ostacolare la tracciabilità delle decisioni assunte e dei procedimenti seguiti;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie documenti falsi;
- detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria documenti falsi;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti su beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di eventuali debiti tributari della stessa.

2.13. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001)

Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 – di attuazione della direttiva UE relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale (c.d. direttiva PIF) – aveva introdotto l'art. 25-sexiesdecies del Decreto e, così facendo, aveva esteso l'area della responsabilità amministrativa degli enti anche alle fattispecie di reato previste in materia doganale dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ("Testo Unico della Legge Doganale" o "TULD").

Il 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 141/2024**, recante «*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*», in vigore dal 4 ottobre 2024. Tale Decreto Legislativo ha rimosso dall'art. 25-sexiesdecies il riferimento al d.P.R. 43/1973 (ora abrogato).

In particolare, le principali modifiche al sistema sanzionatorio penale e amministrativo, tanto doganale quanto in materia di accise, apportate dal D.lgs. 141/2024 hanno riguardato:

- l'inserimento dell'IVA all'importazione tra i diritti di confine, con conseguente applicazione alla stessa delle regole sanzionatorie doganali;
- la riscrittura e razionalizzazione delle fattispecie di contrabbando, mediante l'introduzione delle fattispecie di "contrabbando per omessa dichiarazione" e "contrabbando per dichiarazione infedele", che assumeranno rilevanza penale al superamento della soglia fissata in 10.000 euro di diritti di confine non dichiarati o non correttamente dichiarati, o in presenza di determinate circostanze aggravanti;
- l'introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e del nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
- l'estensione della c.d. confisca allargata (o per sproporzione) anche ai reati più gravi in materia di accise;
- l'estensione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato anche ai reati di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (il "Testo Unico delle Accise").

Inoltre, la riforma doganale apportata dal D.lgs. 141/2024 estende il novero delle sanzioni interdittive applicabili ai casi di omesso versamento di imposte o diritti di confine per importi superiori ai 100.000 euro. In tali casi, infatti, potranno essere irrogate nei confronti degli enti anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto 231 (interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito), in aggiunta alla sanzione pecuniaria.

2.13.1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO

CONTRABBANDO PER OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 78, D.LGS. 141/2024)

L'art. 78 del D.lgs. 141/2024 punisce con la multa dal 100% o al 200% dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale «a) *introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali».

In particolare, la nuova fattispecie di contrabbando per omessa dichiarazione recepisce tutte le precedenti fattispecie di omessa dichiarazione doganale, introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale di cui agli articoli 282, 288, 289 e 294 del vecchio TULD.

Esempio

Un esponente della Società, incaricato della gestione di una spedizione internazionale di beni di alto valore, omette di presentare la dichiarazione doganale obbligatoria all'arrivo della merce presso un deposito doganale italiano. Successivamente, i beni vengono trasferiti a un altro luogo senza essere sottoposti alla necessaria vigilanza doganale, eludendo così i controlli e i diritti di confine previsti.

CONTRABBANDO PER DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 79, D.LGS. 141/2024)

La fattispecie disciplinata dall'art. 79 del D.lgs. 141/2024, si realizza in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

In particolare, la nuova fattispecie di contrabbando per dichiarazione infedele recepisce il precedente illecito amministrativo di infedele dichiarazione doganale, di cui all'articolo 303 del vecchio TULD.

Esempio

Un esponente della Società, responsabile della gestione doganale di una spedizione contenente beni di alto valore destinati all'importazione in Italia, in concorso con un Cliente, presenta una dichiarazione doganale indicando un valore della merce significativamente inferiore a quello reale e una diversa origine.

SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI (ART. 40 D.LGS. 504/1995)

La fattispecie disciplinata dall'art. 40 D.Lgs. 504/1995 punisce chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

Il reato è punibile anche se commesso in forma tentata. In particolare, la fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-*bis* che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-*bis* o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-*bis* risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

ESEMPIO

Una società modifica i registri interni dell'officina elettrica per non riportare una quota dell'energia effettivamente prodotta e autoconsumata, impedendo all'Agenzia delle Dogane di verificarne l'esatta quantità.

2.13.2. GLI ORGANI E LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI PHARMA PUGLIA

Con riferimento ai reati individuati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto 231, tra le attività maggiormente a rischio, si segnalano:

- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) e dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle verifiche ispettive e dei controlli;
- gestione delle attività collegate all'*import/export*, comprese la documentazione doganale, l'imballaggio e l'etichettatura delle merci e i rapporti con spedizionieri e agenti doganali;
- gestione della contabilità interna, predisposizione dei bilanci e dichiarazioni fiscali e documenti doganali;
- gestione dei pagamenti dei diritti di confine (dazi doganali e l'IVA all'importazione);
- conservazione dei beni in transito;
- gestione dei rapporti con clienti, fornitori, consulenti e revisori.

Tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono potenzialmente esposti al rischio di commettere i reati presupposto ex art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/2001, in particolar modo:

- il legale rappresentante;

- il Responsabile Ufficio Acquisti.

2.13.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Con riferimento alle operazioni di **import/export**, i Destinatari del presente Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi:

- monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento dell'operatività aziendale alle novità normative in materia di adempimenti doganali;
- assicurare la correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità doganali;
- assicurare che l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale delle merci soggette a diritti di confine avvenga sempre mediante la loro presentazione all'ufficio doganale competente;
- assicurare che l'importazione avvenga nel pieno rispetto dei regimi di controllo applicabili, delle rilevanti obbligazioni doganali e fiscali, nonché delle disposizioni nazionali e internazionali afferenti al trasporto di merci e materiali;
- assicurare, conseguentemente, il pagamento dei diritti di confine dovuti;
- redigere, fornire o trasmettere alle Autorità doganali documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione veritiera delle merci in transito, anche ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine (dazi doganali);
- garantire la registrazione integrale dell'energia prodotta, immessa in rete e autoconsumata;
- implementare controlli periodici sui sistemi di contabilizzazione dell'energia;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti nei sistemi di contabilizzazione dell'energia.

Conseguentemente, **è vietato porre in essere comportamenti:**

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano costituirne l'antefatto non punibile;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, alle procedure della Società o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello 231 e nel Codice etico e di comportamento.

3. RINVIO ALLE PROCEDURE DELLA SOCIETÀ

In relazione ai Reati Presupposto non considerati nei precedenti paragrafi, perché ritenuti di improbabile realizzabilità alla luce delle caratteristiche del *business* di PHARMA PUGLIA, si rinvia alle regole generali di condotta disciplinate dal Codice etico e di comportamento della Società e alle procedure, *policy* e linee guida della Società, fermo restando che è in ogni caso fatto obbligo agli amministratori, *managers*, ai Dipendenti e a tutti i terzi operanti – a qualunque titolo – in nome o per conto della Società, di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in ogni giurisdizione in cui dovessero prestare la propria attività.

L'Organismo di Vigilanza, qualora ravvisi l'esigenza di aggiornare il presente Modello in relazione a taluno dei Reati ivi non specificamente considerati, provvederà ad inviare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di sua competenza.